Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 13 giugno 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 148 DEL 13 GIUGNO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 368.
Norme sull'incasellamento merceologico per gli operai dipendenti dalle imprese boschive della provincia di Pistoia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 369.
Norme sul trattamento economico e normativo per gli impiegati e gli operai dipendenti dalle imprese alberghiere della provincia di Bologna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 370.
Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da cooperative produttrici di manufatti in cemento della provincia di Reggio Emilia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 371.
Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Padova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 372.
Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese del legno e del sughero delle provincie di Forlì e Milano, da quelle mobiliere, dell'arredamento e falegnameria in genere della provincia di Pesaro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 373.
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di pietra, sabbia, ghiaia e pietrisco della provincia di Imperia.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 374.
Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese esercenti lavanderie di biancheria per bordo della provincia di Genova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 375.
Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali di latte e derivati della provincia di Venezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 376.
Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie e da laboratori di pasticceria della provincia di Cagliari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 377.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione dei mosaici vetrosi della provincia di Venezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 378.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di picchettaggio, carenaggio e coloritura delle navi della provincia di La Spezia.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° febbraio 1962, n. 367.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il 1° luglio 1960: a) Trattato di amicizia con annesso scambio di Note; b) Convenzione consolare; c) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso scambio di Note; d) Accordo sui servizi aerei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi in Mogadiscio il 1° luglio 1960;

a) Trattato di amicizia con annesso scambio di Note;

b) Convenzione consolare;

c) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso scambio di Note;

d) Accordo sui servizi aerei.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 6 del Trattato di amicizia, 36 della Convenzione consolare, 26 dell'Accordo commerciale, 10 dell'Accordo sui servizi aerei.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1962

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — SCELBA — GONELLA — PELLA — TAVIANI — TRABUCCHI — ANDREOTTI — MARTINELLI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Trattato di amicizia fra l'Italia e la Somalia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA, animati dal comune desiderio di riaffermare e consolidare gli stretti rapporti di amicizia che uniscono il popolo italiano e il popolo somalo, hanno stabilito di concludere un Trattato di amicizia.

A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
S. E. l'on. Carlo Russo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA:
S. E. l'on. dott. Mohamed Scek Mohamud GABIOU

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Vi sarà pace inviolabile e perpetua e sincera amicizia fra la Repubblica italiana e la Repubblica somala.

Articolo 2

Le Alte Parti contraenti, ispirandosi ai principi stabiliti dallo Statuto delle Nazioni Unite, affermano la loro piena ed attiva adesione alle finalità di tale Organizzazione, specialmente per quanto concerne il consolidamento della pace generale ed il rafforzamento della collaborazione internazionale.

Articolo 3

Ciascuna delle Alte Parti contraenti istituirà presso l'altra Parte una propria rappresentanza diplomatica con rango di Ambasciata.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà istituire nel territorio dell'altra propri uffici consolari.

Articolo 4

Allo scopo di garantire in modo permanente la reciproca collaborazione sul piano internazionale, i Governi delle Alte Parti contraenti si terranno in stretto contatto attraverso scambi di informazioni e periodiche consultazioni su tutte le questioni di comune interesse.

Articolo 5

Ai cittadini di ciascun Paese saranno garantite nel territorio dell'altro protezione e sicurezza per le loro persone e i loro beni e saranno assicurati gli stessi diritti, privilegi e trattamento che godono, nell'ambito delle leggi, i cittadini dell'altro Paese.

Articolo 6

Il presente Trattato sarà ratificato ed entrerà in vigore il giorno stesso dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Roma al più presto possibile.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Mogadiscio, il 1° luglio 1960 in duplice esemplare.

Per la Repubblica Italiana
CARLO RUSSO

Per la Repubblica Somala
MOHAMED S. GABIOU

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AL TRATTATO DI AMICIZIA TRA L'ITALIA E LA SOMALIA

IL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA AL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA

Mogadiscio, lì 1° luglio 1960

Eccellenza,

con riferimento al Trattato di amicizia firmato in data odierna tra i nostri due Paesi ho l'onore di comunicare a V. E. quanto segue:

1) resta inteso che con l'entrata in vigore del Trattato sopraindicato il Governo somalo subentrerà a quello italiano in tutti i diritti e in tutti gli impegni derivanti da atti internazionali stipulati dal Governo italiano nella sua qualità di Autorità amministratrice fiduciaria, in nome e per conto della Somalia fino al 30 giugno 1960;

2) ai fini e nello spirito dell'art. 12 dell'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia in data 27 gennaio 1950, il Governo italiano considera suo dovere fornire l'unita lista di accordi plurilaterali stipulati dall'Italia prima del 1950, con estensione alla Somalia, in materia umanitaria, sociale, sanitaria, giuridica e tecnico-amministrativa.

Con l'assunzione della Somalia all'indipendenza cessano ogni responsabilità ed ogni impegno assunti dal Governo italiano con tali accordi — per quanto riguarda la loro estensione alla Somalia — sia di fronte al Governo somalo, sia di fronte a terzi Stati.

La presente Nota, la lista che l'accompagna e la risposta che V. E. vorrà farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo fra i due Governi e faranno parte integrante del Trattato sopracitato.

Mi è gradita l'occasione, Eccellenza, per rinnovare a V. E. gli atti della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione Italiana
CARLO RUSSO

A S. E. l'On. Dott. Mohamed Scek Mohamud GABIOU
Capo della Delegazione somala

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

ACCORDI PLURILATERALI STIPULATI DAL GOVERNO ITALIANO ED ESTESI ALLA SOMALIA

30 settembre 1921 Ginevra, Convenzione per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli;

12 settembre 1923 Ginevra, Convenzione per la repressione della pubblicazione e del traffico delle pubblicazioni oscene;

10 aprile 1926 Bruxelles, Convenzione per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato;

21 giugno 1926 Parigi, Convenzione sanitaria concernente la protezione contro le malattie epidemiche;

25 settembre 1926 - Ginevra, Convenzione relativa alla schiavitù;

7 giugno 1930 Ginevra, Convenzioni per l'unificazione del diritto cambiario:

a) Convenzione relativa al diritto di bollo in materia di cambiale e di vaglia cambiario con Protocollo;

b) Convenzione concernente la legge uniforme sulla cambiale ed il vaglia cambiario con Protocollo ed allegati;

c) Convenzione per regolare taluni conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, con Protocollo;

19 marzo 1931 Ginevra, Convenzioni per l'unificazione del diritto cambiario:

a) Convenzione contenente la legge uniforme sull'assegno bancario (*chèque*);

b) Convenzione intesa a regolare taluni conflitti in materia di assegni bancari (*chèques*);

c) Convenzione relativa al diritto di bollo in materia di assegni bancari;

13 luglio 1931 Ginevra, Convenzione per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti;

12 aprile 1933 L'Aja, Convenzione sanitaria per la navigazione aerea;

11 ottobre 1933 Ginevra Convenzione per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche aventi carattere educativo;

29 maggio 1933 Roma, Convenzione per l'unificazione di alcune regole concernenti il sequestro conservativo degli aeromobili;

24 maggio 1934 Bruxelles, Protocollo addizionale alla Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato firmato a Bruxelles il 10 aprile 1926;

22 dicembre 1934 Parigi, Accordi internazionali concernenti: *a*) la soppressione di visti consolari sulle patenti di sanità; *b*) la soppressione delle patenti di sanità;

31 ottobre 1938 Parigi, Convenzione intesa a modificare la Convenzione sanitaria internazionale del 21 giugno 1926.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

IL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA AL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Mogadiscio, lì 1° luglio 1960

Eccellenza,

ho l'onore di segnare ricevuta della nota di V E. in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento al Trattato di amicizia firmato in data odierna tra i nostri due Paesi ho l'onore di comunicare a V E. quanto segue:

1) resta inteso che con l'entrata in vigore del Trattato sopraindicato il Governo somalo subentrerà a quello italiano in tutti i diritti ed in tutti gli impegni derivanti da atti internazionali stipulati dal Governo italiano nella sua qualità di Autorità amministratrice fiduciaria, in nome e per conto della Somalia fino al 30 giugno 1960:

2) ai fini e nello spirito dell'art. 12 dell'Accordo di tutela per il territorio della Somalia in data 27 gennaio 1950, il Governo italiano considera suo dovere fornire l'unita lista di accordi plurilaterali stipulati dall'Italia prima del 1950, con estensione alla Somalia, in materia umanitaria, sociale, sanitaria, giuridica e tecnico-amministrativa.

Con l'assunzione della Somalia all'indipendenza cessano ogni responsabilità ed ogni impegno assunti dal Governo italiano con tali accordi — per quanto riguarda la loro estensione alla Somalia — sia di fronte al Governo somalo, sia di fronte a terzi Stati.

La presente Nota, la lista che l'accompagna e la risposta che V E. vorrà farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo fra i due Governi e faranno parte integrante del Trattato sopracitato.

Mi è gradita l'occasione, Eccellenza, per rinnovare a V E. gli atti della mia più alta considerazione ».

In risposta ho l'onore di portare a conoscenza di V E. che il Governo somalo concorda perfettamente con quanto contenuto al paragrafo 1) di detta Nota e prende atto della comunicazione di cui al paragrafo 2) della Nota medesima.

Mi è gradita l'occasione, Eccellenza, per rinnovare a V E. gli atti della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione somala
MOHAMED S. GABIOU

A S. E. l'On. Carlo Russo
Capo della Delegazione italiana

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Convenzione consolare tra l'Italia e la Somalia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA, animati dal desiderio di regolare la posizione dei consoli di ciascuna delle Alte Parti contraenti destinati ad esercitare le proprie funzioni nei territori dell'altra, hanno deciso di concludere una Convenzione consolare.

A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari:

il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
S. E. l'On. Avv. Carlo Russo

il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA
S. E. l'On. Dott. Mohamed Scek Mohamud GABIOU

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

DEFINIZIONI ISTITUZIONE DEGLI UFFICI CONSOLARI E NOMINA DEI CONSOLI

Articolo 1

Agli effetti della presente Convenzione, si intende:

— per Stato inviante, l'Alta Parte contraente che nomina il Console;

— per Stato di residenza, l'Alta Parte contraente sul territorio della quale il Console esercita le sue funzioni;

— per Ufficio consolare ogni ufficio istituito per lo svolgimento di funzioni consolari, cioè: Consolati Generali, Consolati, Vice Consolati, Agenzie consolari ed eventualmente la Cancelleria consolare della Missione diplomatica;

— per locali consolari ogni edificio o parte di edificio adibito a sede di ufficio consolare;

— per Console di carriera ogni funzionario dello Stato inviante nominato da quest'ultimo per esercitare esclusivamente le funzioni consolari in qualità di Console Generale, Console o Vice Console;

— per Funzionario consolare il Console di carriera titolare di ufficio consolare od altri funzionari di ruolo da esso dipendenti addetti all'ufficio stesso per l'esercizio di funzioni consolari;

— per Console onorario ogni cittadino di Stato inviante o dello Stato di residenza, nominato, secondo la legislazione dello Stato inviante, per esplicare nel territorio dello Stato di residenza le funzioni di Console Generale, Console o Vice Console e con facoltà di esercitare altra attività lucrativa;

— per Agente consolare ogni cittadino dello Stato inviante o dello Stato di residenza delegato da un Console di carriera Capo di Ufficio consolare nello Stato di residenza per svolgere funzioni consolari e con facoltà di esercitare altra attività lucrativa;

— per Console il Console di carriera, il Console onorario e l'Agente consolare;

— per Impiegato consolare ogni persona, cittadino di un qualsiasi Stato, incaricato di funzioni consolari esecutive non autorizzato ad esercitare alcuna altra attività professionale o, comunque, lucrativa.

Articolo 2

Ciascuna delle Alte Parti contraenti ha facoltà previo consenso dello Stato di residenza, di istituire Consolati Generali, Consolati, Vice Consolati ed Agenzie consolari nelle città, porti e località dell'altra Parte. I Consolati Generali ed i Consolati sono uffici autonomi. I Vice Consolati e le Agenzie consolari, pur essendo uffici consolari a se stanti, dipendono, in conformità con la legislazione dello Stato inviante, da un Consolato Generale o da un Consolato.

La sede e la circoscrizione di ciascun ufficio consolare saranno fissate d'accordo tra le Alte Parti contraenti.

Articolo 3

Per esercitare le funzioni consolari ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà nominare Consoli Generali, Consoli e Vice Consoli di carriera nonchè Consoli Generali, Consoli e Vice Consoli onorari, Agenti consolari, funzionari ed impiegati consolari, nel numero che riterrà necessario per ciascun ufficio consolare.

Le persone così nominate godranno di tutte le prerogative riconosciute dal diritto e dagli usi internazionali.

Articolo 4

I funzionari consolari titolari di un Consolato Generale, di un Consolato o di un Vice Consolato sono ammessi e riconosciuti dal Governo dello Stato di residenza su presentazione delle Lettere Patenti nelle quali è indicata la sede e la circoscrizione degli uffici alla cui direzione sono nominati.

L'exequatur è concesso senza spese e senza indugi ma può essere rifiutato o revocato per gravi motivi.

Gli altri funzionari consolari sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni su notifica della loro nomina. Tale autorizzazione non può essere rifiutata o revocata che per gravi motivi.

Articolo 5

I funzionari e gli impiegati consolari possono esercitare temporaneamente «ad interim», in qualità di reggenti, le funzioni del Console capo di ufficio che sia deceduto o sia impedito per cause di malattia o di assenza o per qualunque altro motivo. I reggenti, previa notifica alle Autorità locali, esercitano le loro funzioni e beneficiano delle disposizioni del presente Accordo in attesa che il titolare riassuma le funzioni o sia sostituito.

Il reggente di un ufficio consolare non può godere a motivo di tale incarico temporaneo, in materia di tributi fiscali e di dazi doganali, di privilegi più ampi di quelli che, in base alla presente Convenzione, gli spettano per la sua qualità di funzionario od impiegato consolare.

Articolo 6

I funzionari consolari titolari di un Consolato Generale o di un Consolato possono nominare Vice-Consoli onorari e Agenti consolari nelle città, nei porti e nelle località della loro circoscrizione, sotto riserva di approvazione da parte del Governo dello Stato di residenza.

I Vice-Consoli onorari e gli Agenti consolari devono essere muniti di una Lettera Patente rilasciata a questo scopo dal Console che li ha nominati e dal quale dipendono.

Articolo 7

I titolari di un ufficio consolare sono tenuti a comunicare alle Autorità locali dello Stato di residenza i nomi e gli indirizzi dei funzionari e degli impiegati da loro dipendenti.

TITOLO II

Prerogative ed immunità

Articolo 8

Le alte Parti contraenti potranno liberamente, con l'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge dello Stato di residenza, acquistare, prendere in locazione o possedere a qualsiasi altro titolo fabbricati, locali e terreni destinati a sede dei rispettivi uffici consolari, ad abitazione del proprio personale consolare ed a luogo di riunione delle collettività dei propri connazionali.

Gli edifici, parte di edifici e dipendenze, nonchè i terreni annessi, di proprietà dello Stato inviante ed adibiti esclusivamente a sede consolare — ivi compresi i locali di residenza del Console, purchè incorporati in detti stabili — sono esenti da tutte le imposte, tasse o tributi applicati o riscossi nello Stato di residenza e che colpiscono detti immobili ed i loro redditi. Tale esenzione non si intende estesa ai tributi dovuti quale corrispettivo di servizi resi.

Gli atti ed i contratti relativi all'acquisto dei beni di cui al precedente comma sono esenti da imposte, tasse o tributi di qualsiasi genere.

Articolo 9

I funzionari consolari titolari di un ufficio consolare possono collocare, all'esterno dell'immobile ove ha sede l'ufficio stesso, uno stemma con l'emblema dello Stato inviante, e con l'indicazione, nella lingua ufficiale di detto Stato, dell'ufficio stesso.

Essi possono ugualmente, nei giorni di pubblica solennità e nelle circostanze d'uso, innalzare la propria

13-6–

bandiera nazionale sull'edificio ove ha sede l'ufficio consolare e sulla residenza del titolare dell'ufficio stesso.

I titolari o reggenti di un ufficio consolare possono, nell'esercizio delle loro funzioni, collocare la propria bandiera nazionale sulle autovetture, sui natanti, e sugli aerei da loro usati.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti assicura rispetto e protezione alla bandiera ed agli stemmi dell'altra Parte.

Articolo 10

Gli archivi, i documenti ed i registri consolari, ovunque si trovino, sono inviolabili e le Autorità dello Stato di residenza per nessun motivo e in nessuna circostanza possono esaminarli o sottoporli a sequestro.

Gli archivi, i documenti ed i registri consolari sono di regola conservati in locali specificamente adibiti a tale scopo e nettamente distinti da quelli destinati ad abitazione personale dei funzionari, degli impiegati e degli agenti consolari.

I funzionari consolari hanno diritto di comunicare e corrispondere liberamente, anche in codice segreto, con le Autorità del proprio Governo o con la missione diplomatica dalla quale dipendono.

Uguale diritto hanno i consoli onorari e gli agenti consolari nei rapporti con l'ufficio consolare da cui dipendono.

Tutta la corrispondenza degli uffici consolari è inviolabile e può essere spedita con plichi, sacchi o altri colli sigillati.

Articolo 11

La polizia e le altre Autorità dello Stato di residenza non possono accedere nei locali consolari nè effettuarvi perquisizioni senza il consenso del titolare dell'ufficio. La stessa immunità vige per i locali adibiti ad abitazione privata dei funzionari, degli agenti e degli impiegati consolari. In caso di manifesta urgenza, conseguente ad incendio o ad altro sinistro, il consenso del titolare dell'ufficio viene presunto.

I funzionari, gli agenti e gli impiegati consolari dello Stato inviante non possono essere soggetti a requisizioni personali o mobiliari di alcun genere.

I locali degli uffici consolari, la residenza dei funzionari consolari, degli agenti e degli impiegati consolari dello Stato inviante come pure i beni mobili situati nei locali predetti sono esenti da ogni misura di requisizione, di alloggiamento militare o di contributi equivalenti.

Articolo 12

I funzionari consolari godono dell'immunità personale per cui non possono essere arrestati, salvo il caso di flagranza di reato, e non possono essere soggetti a misure di detenzione preventiva, a meno che non siano imputati di reati punibili con una pena detentiva non inferiore a tre anni secondo la legislazione dello Stato di residenza.

I funzionari consolari, i consoli onorari, gli agenti consolari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione dello Stato di residenza per gli atti relativi alle loro funzioni.

Articolo 13

I funzionari consolari non sono tenuti a comparire come testimoni davanti ai tribunali dello Stato di residenza. Se la loro deposizione è necessaria nel corso di un procedimento giudiziario, essi saranno interrogati nel loro ufficio e nella loro residenza in modo che nessun disturbo sia apportato all'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Un congruo periodo di tempo sarà loro concesso, anche per l'eventualità che essi ritengano di chiedere l'autorizzazione del proprio Governo.

Qualora i funzionari e gli impiegati consolari, i consoli ed i vice-consoli onorari e gli agenti consolari vengano richiesti dall'Autorità giudiziaria dello Stato di residenza di testimoniare su atti relativi alle loro funzioni o su documenti di archivio o altri documenti consolari ovvero di produrre tali documenti o di interpretare una legge dello Stato inviante, essi possono esimersi dall'aderire a tale richiesta ove questa sia in contrasto con i loro doveri inerenti all'osservanza del segreto d'ufficio.

Articolo 14

I funzionari consolari, i loro coniugi ed i loro figli minori con loro residenti, non sono sottoposti alle disposizioni dello Stato di residenza circa il permesso di soggiorno, la registrazione e il controllo degli stranieri.

Articolo 15

Gli stipendi, le remunerazioni, i salari e gli emolumenti analoghi corrisposti ai Consoli, ai funzionari ed agli impiegati consolari sono esenti da qualunque imposta, sia erariale che locale, sul reddito, applicata o riscossa nello Stato di residenza, a condizione che i beneficiari non siano cittadini di quest'ultimo Stato e che tali proventi derivino esclusivamente dalle funzioni consolari ivi esercitate.

Le disposizioni del precedente comma non riguardano le imposte che a qualsiasi titolo gravano sui beni immobili di cui i funzionari e gli impiegati consolari, i Consoli onorari e gli Agenti consolari siano proprietari nel territorio dello Stato di residenza.

I Consoli di carriera sono esenti inoltre dal pagamento dei tributi applicabili ai veicoli ed alle imbarcazioni di cui siano proprietari.

Articolo 16

Lo Stato inviante ha diritto di introdurre nel territorio dello Stato di residenza, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale o di altro ente pubblico) dovuto all'importazione od a causa di essa, il mobilio, le suppellettili, le forniture ed altri oggetti destinati ad uso degli Uffici consolari. Lo stesso trattamento sarà usato nei riguardi degli autoveicoli, delle imbarcazioni e degli aeromobili, destinati esclusivamente ad uso degli uffici consolari, nei limiti fissati dalle disposizioni locali.

I funzionari consolari hanno diritto di importare nel territorio dello Stato di residenza, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale o di altro ente pubblico) dovuto all'importazione o da causa di essa, il bagaglio, gli effetti personali, i generi di consumo ed altri oggetti. Tale esenzione si applica sia ai beni che accompagnano i funzionari consolari in occasione del loro primo stabilimento, sia alle successive spedizioni durante il periodo in cui sono assegnati all'Ufficio consolare. Lo stesso trattamento sarà usato per gli autoveicoli, le imbarcazioni, gli aeromobili e gli apparecchi riceventi radio e televisivi nei limiti

fissati dalle disposizioni locali, semprechè tali beni siano destinati ad uso personale dei funzionari consolari od a quello dei membri delle loro famiglie con loro coviventi.

I Consoli onorari, gli Agenti e gli impiegati consolari hanno diritto, solo in occasione del loro primo stabilimento, ed entro un anno dalla data d'inizio delle loro funzioni, di importare nel territorio, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale o di altro ente pubblico) dovuto alla importazione, od a causa di essa, il bagaglio, gli effetti ed altri oggetti d'uso domestico, se tali beni sono destinati esclusivamente per il loro uso personale o per l'uso dei membri delle loro famiglie con loro conviventi.

Nessuna imposta, limitazione o divieto di esportazione sarà applicato ai funzionari ed impiegati consolari, ai consoli onorari ed agli agenti consolari per tutti i loro beni in occasione di rimpatrio per ultimata missione.

Articolo 17

I funzionari consolari, i Consoli onorari, gli Agenti e gli impiegati consolari hanno diritto ad una particolare protezione ed ai dovuti riguardi da parte di tutti i funzionari dello Stato di residenza.

TITOLO III

ATTRIBUZIONI CONSOLARI

Articolo 18

Conformemente ai principi ed agli usi internazionali, i Consoli e gli Agenti consolari tutelano gli interessi generali dello Stato inviante, e dei cittadini di detto Stato e possono, a tale effetto, indirizzarsi alle Autorità competenti dello Stato di residenza.

Essi, inoltre, possono comunicare con i loro connazionali, consigliarli, assisterli nelle loro pratiche, istanze o procedura presso le Autorità locali ed assicurare loro, occorrendo, l'assistenza di legali o di interpreti.

Articolo 19

Le Autorità competenti sono tenute ad informare, appena possibile, i Consoli, secondo la rispettiva competenza territoriale, dell'arresto o della detenzione di cittadini dello Stato inviante. I Consoli sono autorizzati, in conformità alle norme processuali dello Stato di residenza, a visitare, personalmente o a mezzo di loro incaricati, i predetti cittadini per agevolarli nei riguardi della loro difesa e delle loro eventuali altre occorrenze. Le Autorità competenti dello Stato di residenza trasmetteranno ai Consoli ogni comunicazione a loro diretta dal cittadino dello Stato inviante detenuto.

Articolo 20

I Consoli, secondo la rispettiva competenza stabilita dalle leggi e dalle istruzioni dello Stato inviante, possono:

1) ricevere o trascrivere gli atti di stato civile riguardanti i loro cittadini;

2) celebrare matrimoni tra i loro cittadini, se detti matrimoni sono autorizzati dalla legislazione dello Stato inviante. I matrimoni stessi debbono essere notificati al più presto possibile alle Autorità del Paese di residenza;

3) ricevere sotto forma notarile:

a) gli atti e i contratti che i loro cittadini vogliano stipulare in tale forma, ad eccezione della costituzione di ipoteche riguardanti immobili siti nel territorio dello Stato di residenza;

b) gli atti e i contratti, qualunque sia la nazionalità delle parti, concernenti beni situati o affari da trattare nel territorio dello Stato inviante, o destinati a produrre effetti giuridici nel territorio di detto Stato.

Gli atti ricevuti dai Consoli nelle forme richieste dalle leggi dello Stato inviante, e le loro copie od estratti, debitamente legalizzati dai Consoli stessi e muniti del timbro ufficiale del loro Ufficio, fanno fede in giustizia e fuori, dinanzi a qualsiasi Autorità dei due Stati ed hanno la stessa forza probante e lo stesso valore che avrebbero se fossero stati ricevuti da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente dei due Paesi, a condizione tuttavia che siano stati sottoposti al bollo, alla registrazione e ad ogni altra formalità in uso nello Stato di residenza.

Articolo 21

I Consoli possono inoltre:

1) iscrivere nei registri dei nazionali i propri cittadini;

2) rilasciare a questi ultimi passaporti, lasciapassare e altri documenti personali;

3) vistare i passaporti o i documenti di viaggio di chiunque desideri recarsi nel territorio dello Stato inviante,

4) effettuare tutte le operazioni relative al servizio militare nei confronti dei cittadini dello Stato inviante;

5) ricevere qualsiasi dichiarazione o stilare qualsiasi atto, legalizzare o autenticare firme, vistare, certificare o tradurre documenti quando tali atti e formalità sono richiesti dalle leggi o da istruzioni dello Stato inviante:

6) tradurre e legalizzare ogni specie di documenti emanati dalle Autorità dello Stato inviante; tali traduzioni avranno, nello Stato di residenza, la medesima forza e validità che avrebbero se fossero eseguite da traduttori giurati del Paese.

Articolo 22

Per l'applicazione delle disposizioni dei due articoli precedenti, lo Stato di residenza designerà l'Autorità qualificata ad autenticare, nei confronti dei vari uffici della propria Amministrazione, le firme dei Consoli di carriera ed onorari e degli Agenti consolari. Tali firme saranno depositate presso la predetta Autorità.

La medesima Autorità ha titolo per autenticare le firme dei funzionari della propria Amministrazione apposte su atti che il Console debba legalizzare, tradurre o trascrivere affinchè abbiano efficacia nel territorio dello Stato inviante.

Articolo 23

I Consoli possono anche:

1) assumere, conformemente alle leggi dello Stato inviante, la tutela o la curatela dei loro cittadini incapaci;

2) trasmettere, in materia civile o commerciale, gli atti giudiziali ed extra-giudiziali e dare esecuzione alle Commissioni rogatorie dei tribunali dello Stato inviante;

3) ricevere in deposito le somme di denaro, i documenti e gli oggetti di qualsiasi natura che vengano loro consegnati dai cittadini dello Stato inviante o per loro conto;

4) assicurare, ai termini dei Titoli IV e V della presente Convenzione, l'amministrazione delle successioni dei loro cittadini e l'applicazione delle leggi dello Stato inviante sulla navigazione mercantile.

Articolo 24

Oltre le funzioni specificamente indicate nella presente Convenzione i Consoli sono autorizzati a svolgere ogni altra funzione conforme al diritto ed agli usi internazionali.

TITOLO IV

SUCCESSIONI

Articolo 25

In caso di morte di un cittadino di una delle Alte Parti contraenti nel territorio dell'altra, l'Autorità locale competente è tenuta a darne immediato avviso al Console nella circoscrizione del quale si è verificata la morte. Il Console, da parte sua, se ne ha avuto notizia per primo, ne dà avviso all'Autorità locale.

Se qualche erede del defunto non è presente, ovvero è minore o incapace, oppure se gli esecutori testamentari nominati dal defunto non si trovano nel luogo dove si apre la successione, saranno apposti i sigilli, entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'avviso, su tutti i beni immobili, sui documenti e sulla corrispondenza del defunto.

L'apposizione è effettuata, sia di ufficio che a richiesta delle parti interessate, dal Console in presenza dell'Autorità locale che sarà stata da lui preavvertita.

Con le stesse modalità menzionate al comma precedente si procederà alla rimozione dei sigilli.

Articolo 26

Tolti i sigilli, il Console, dopo aver compilato l'inventario, può, se gli eredi lo richiedono, amministrare e liquidare la successione, sia direttamente, sia a mezzo di un suo incaricato. In conseguenza di ciò il Console può procedere, secondo le forme previste dalle leggi e dalle consuetudini dello Stato di residenza, alla vendita dei mobili e degli oggetti deperibili, o la cui conservazione fosse troppo onerosa; può riscuotere i crediti esigibili o che venissero a scadere, gli interessi dei crediti, gli affitti scaduti, ritirare depositi e fondi dalle banche e dalle casse di risparmio, procedere all'apertura delle casseforti, riscuotere e pagare le somme che sono o potrebbero essere dovute a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa in capitali e accessori, compiere tutti gli atti conservativi dei diritti e dei beni della successione, impiegare capitali rinvenuti al domicilio del defunto o recuperarli dopo la morte, promuovere l'estinzione degli oneri e dei debiti della successione e, in linea generale, fare tutto ciò che è necessario per accertare e liquidare l'attivo.

Il Console dà notizia dell'avvenuto decesso nei principali giornali della sua circoscrizione e affigge il relativo avviso nella sede della Cancelleria consolare. Egli non può procedere alla consegna dell'attivo della successione che dopo il regolamento dei debiti contratti dal defunto nello Stato di residenza e a condizione che entro sei mesi dalla pubblicazione del predetto avviso nessun reclamo sia stato prodotto nei riguardi della successione.

Articolo 27

Quando un cittadino di una delle Alte Parti contraenti muore nel territorio dell'altra in una località dove non esiste un Ufficio consolare del suo Stato, l'Autorità locale prende tutte le misure conservative per la salvaguardia della successione e ne avvisa immediatamente il Console nella circoscrizione del quale si è verificato il decesso.

Il Console può presentarsi personalmente o inviare un suo incaricato sul posto per assumere l'amministrazione e la liquidazione della successione conformemente agli articoli precedenti. Se il Console o un suo incaricato non si presenta, l'Autorità locale procede all'amministrazione ed alla liquidazione della successione e gli rende conto del risultato di queste operazioni. L'Autorità predetta gli rimette inoltre le quote dell'attivo della successione spettanti ai cittadini dello Stato inviante, che siano assenti dallo Stato di residenza.

Articolo 28

Solo al Console spetta di redigere gli atti di inventario e compiere le altre operazioni occorrenti per la conservazione dei beni e degli oggetti di qualsiasi natura lasciati dai cittadini — marittimi o passeggeri — dello Stato inviante, che fossero deceduti sia a bordo di una nave del loro Paese, prima dell'arrivo nel porto medesimo, sia a terra dopo lo sbarco, sia durante un viaggio oppure in transito per il territorio dello Stato di residenza.

TITOLO V

NAVIGAZIONE

Articolo 29

Quando una nave battente bandiera dello Stato inviante si trova in un porto dello Stato di residenza, il Console può recarsi personalmente o inviare suoi delegati a bordo della nave dopo l'ammissione di questa alla libera pratica.

Egli può in piena libertà interrogare il capitano e i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti di bordo, ricevere qualsiasi dichiarazione sul viaggio, l'itinerario e la destinazione della nave e consegnare per conto dello Stato inviante tutti i documenti necessari alla partenza della nave stessa.

Il capitano e i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare con il Console e a recarsi all'ufficio consolare.

Articolo 30

Il Console provvede in materia di mantenimento dell'ordine interno e della disciplina a bordo delle navi mercantili battenti bandiera dello Stato inviante.

Egli può regolare le contestazioni di qualsiasi natura tra il capitano, gli ufficiali della nave e i membri dell'equipaggio, comprese quelle che riguardano la paga e l'esecuzione del contratto di ingaggio. Può altresì esercitare i poteri che gli sono attribuiti dallo Stato inviante per quanto riguarda l'ingaggio, l'imbarco, lo sbarco dei marittimi e la gerarchia di bordo, nonchè provvedere se del caso, al ricovero in ospedale e al rimpatrio del capitano o dei membri dell'equipaggio sbarcati.

Articolo 31

In conformità con gli usi internazionali, le Autorità dello Stato di residenza non interverranno in alcuna questione avvenuta a bordo della nave ad eccezione del caso di incidenti di natura tale da turbare la tranquillità e l'ordine pubblico, a terra o nel porto, o da portare pregiudizio alla salute e alla sicurezza pubblica, o nei quali persone estranee all'equipaggio si trovassero implicate.

Queste Autorità — salvo rinuncia formale da parte degli interessati — devono prevenire in tempo utile il Console competente affinchè questi possa assistere alle visite, alle indagini od agli arresti che le Autorità stesse abbiano intenzione di effettuare.

La comunicazione inviata a tale scopo deve indicare un'ora precisa, e se il Console non si presentasse, o non si facesse rappresentare, sarà proceduto in sua assenza. Analoga procedura deve essere seguita nel caso in cui il capitano o membri dell'equipaggio dovessero fare dichiarazioni davanti ai tribunali o davanti alle Autorità locali.

Articolo 32

Il Console può, in conformità con le disposizioni in vigore nello Stato inviante, ricevere qualsiasi dichiarazione o rilasciare qualsiasi documento riguardante:

1) l'immatricolazione di navi nello Stato inviante o la loro cancellazione dall'immatricolazione.

2) l'armamento o il disarmo di navi immatricolate nello Stato inviante:

3) l'iscrizione dei cambiamenti sopravvenuti nelle proprietà di navi immatricolate nello Stato inviante o nelle ipoteche o in altri diritti reali gravanti su dette navi.

4) l'acquisto di navi straniere destinate ad essere immatricolate nello Stato inviante o la vendita di navi nazionali:

5) la demolizione di navi nazionali.

Articolo 33

Quando una nave battente bandiera dello Stato inviante naufraga o s'incaglia sul litorale dello Stato di residenza, il Console competente ne è informato appena possibile dalle Autorità locali.

Queste prendono tutte le misure d'urgenza necessarie per mantenere l'ordine, assicurare la protezione della nave, delle persone e dei beni che hanno subìto il naufragio o per evitare i danni che potrebbero essere cagionati ad altre navi o alle attrezzature portuali.

Tutte le operazioni relative al salvataggio possono essere dirette dal Console competente o da un suo incaricato con l'assistenza delle Autorità del posto. Salvo il caso di necessità, i mezzi idonei per le operazioni di salvataggio possono essere scelti dagli interessati al sinistro o dal Console.

Il Console può prendere, in assenza dell'armatore, tutte le disposizioni opportune per ciò che riguarda la sorte della nave nonchè la conservazione e la destinazione dei beni recuperati dal naufragio appartenenti a cittadini dello Stato inviante.

L'intervento delle Autorità locali non dà luogo a rimborso di spese di alcuna specie ad eccezione di quelle occorse per le operazioni di salvataggio e di conservazione dei beni salvati e di quelle che verrebbero a gravare in circostanze analoghe sulle navi dello Stato di residenza.

Le merci e i beni salvati dal naufragio non sono soggetti a diritti e a tasse di importazione a meno che non siano destinati al consumo interno nel territorio dello Stato di residenza.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari possono dar luogo alla riscossione dei diritti e tasse previsti dalla legislazione dello Stato inviante, ma non ne possono essere a loro volta gravati dallo Stato di residenza.

Articolo 35

Qualora sorga fra le Alte Parti contraenti una divergenza relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, esse si impegnano a sottoporla ad una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante di ciascuna Alta Parte.

Questi due rappresentanti, ove non raggiungano un accordo entro tre mesi, designeranno di comune intesa un altro membro, cittadino di un terzo Stato. In mancanza di accordo entro due mesi sulla nomina del terzo membro, questo verrà designato, su domanda di una delle Alte Parti contraenti, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. La Commissione di conciliazione assumerà allora il nome e le funzioni di Commissione di arbitrato.

La Commissione di arbitrato statuirà a maggioranza di voti. La sua decisione sarà definitiva e vincolante per le Alte Parti contraenti.

Articolo 36

La presente Convenzione entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo al più presto possibile a Roma.

Essa rimarrà in vigore fino a quando una delle Alte Parti contraenti non la denunci con preavviso di un anno.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Mogadiscio, il 1° luglio 1960 in duplice esemplare.

Per la Repubblica Italiana
CARLO RUSSO

Per la Repubblica Somala
MOHAMED S. GABIOU

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Accordo commerciale di pagamento e di collaborazione economica e tecnica tra l'Italia e la Somalia

Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO SOMALO, animati dal desiderio di rafforzare gli stretti legami di amicizia che uniscono i due Paesi e di sviluppare le loro relazioni economiche, nel rispetto dei reciproci interessi;

tenuti presenti i principi ai quali si ispira il Trattato di Amicizia, firmato in data odierna,

hanno convenuto quanto segue:

TITOLO PRIMO

Scambi commerciali

Articolo 1

Le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare in ogni modo lo sviluppo degli scambi commerciali ed a favorire una migliore reciproca conoscenza delle rispettive possibilità di importazione e di esportazione.

A tal fine le Parti contraenti si impegnano, in particolare, ad accordare ogni facilitazione sia all'esportazione sia all'importazione delle merci originarie e provenienti dai rispettivi territori in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Articolo 2

Ciascuna Parte contraente si impegna ad ammettere l'importazione nel proprio territorio delle merci originarie e provenienti dall'altra Parte con la massima liberalità prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

In particolare:

a) il Governo italiano si impegna a favorire l'importazione in Italia delle merci originarie e provenienti dalla Somalia di cui alla Lista *A* annessa al presente Accordo, almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni;

b) il Governo somalo si impegna a favorire l'esportazione verso l'Italia delle merci originarie provenienti dalla Somalia di cui alla Lista *A* dell'Allegato 1 annesso al presente Accordo, almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni;

c) il Governo somalo si impegna a favorire l'importazione in Somalia delle merci originarie e provenienti dall'Italia di cui alla Lista *B* dell'Allegato 1 annesso al presente Accordo, almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati, rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni;

d) il Governo italiano si impegna a favorire la esportazione verso la Somalia delle merci originarie e provenienti dall'Italia di cui alla Lista *B* dell'Allegato 1 annesso al presente Accordo almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni.

Le Parti contraenti si impegnano inoltre a scambiarsi periodicamente tutte le informazioni necessarie sullo stato di utilizzo dei contingenti previsti dalle Liste di cui all'Allegato 1 annesso al presente Accordo.

Articolo 3

Ciascuna Parte contraente consentirà ai propri esportatori ed importatori di negoziare in piena libertà le vendite, gli acquisti e le relative clausole mercantili, restando inteso che gli operatori ai quali incombe di provvedere all'assicurazione per il trasporto delle merci si atterranno per la stipulazione e per il relativo contratto di assicurazione alle disposizioni vigenti in materia nei propri Paesi.

Articolo 4

Le Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda:

1) le formalità concernenti l'importazione e l'esportazione delle merci;

2) i diritti doganali ed ogni altro onere accessorio, le modalità di riscossione dei diritti ed oneri, le regole e formalità relative allo sdoganamento delle merci, sia all'importazione che all'esportazione, nonchè al transito.

Articolo 5

Le disposizioni del precedente articolo non si applicheranno:

1) ai vantaggi particolari che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti allo scopo di facilitare il traffico di frontiera con i Paesi limitrofi;

2) ai vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti ad altri Paesi, in virtù della formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio;

3) ai vantaggi che sono o saranno concessi dall'Italia allo Stato della Città del Vaticano, alla Repubblica di San Marino, al Regno Unito di Libia;

4) ai privilegi e vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti, in rapporto alla sua partecipazione ad una comunità istituita fra più Paesi per organizzare in comune uno o più settori della produzione, del commercio o dei servizi o per provvedere alla loro sicurezza.

Articolo 6

Il Governo italiano, nell'intento di dare un particolare contributo allo sviluppo delle importazioni di merci originarie e provenienti dalla Somalia, si impegna a conservare ad esse lo speciale regime doganale preferenziale attualmente applicato, a prescindere dalle Convenzioni speciali che possono essere stipulate per determinati prodotti, purchè tale regime preferenziale venga espressamente autorizzato dal G.A.T.T.

Articolo 7

Qualora le disposizioni del presente Accordo e quelle contenute negli atti istitutivi ed applicativi di comunità, alle quali le Parti contraenti aderiscano, istituite tra più Stati per promuovere in comune il loro sviluppo economico, regolino la stessa materia, valgono le norme contenute in tali atti.

TITOLO SECONDO

Regime dei pagamenti

Articolo 8

Le Parti contraenti si impegnano a conservare per un periodo di 2 anni, a partire dalla data della firma del presente Accordo, il sistema di pagamenti in compensazione generale attraverso un conto aperto presso l'Ufficio Italiano dei Cambi al nome della Banca Nazionale Somala.

Articolo 9

Decaduto il sistema di compensazione generale previsto dall'art. 8, i pagamenti tra i due Paesi verranno

regolati, senza soluzione di continuità, in conformità alle regolamentazioni valutarie vigenti nei rispettivi Paesi, in lire italiane di conto estero o in altre valute convertibili quotate sul mercato italiano dei cambi.

Articolo 10

Il periodo di 2 anni di cui all'art. 8 potrà essere ridotto a 18 mesi qualora intervenga una intesa tra i due Governi entro il quindicesimo mese a decorrere dalla entrata vigore del presente Accordo.

Articolo 11

Le Parti contraenti potranno concordare il mantenimento del regime di compensazione generale di cui all'art. 8 anche oltre i 2 anni previsti. La richiesta relativa dovrà essere avanzata entro il ventunesimo mese dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 12

I pagamenti oggetto del presente Accordo sono quelli di cui all'elenco annesso (Allegato 2) che fa parte integrante dell'Accordo stesso.

TITOLO TERZO

Collaborazione economica e tecnica

Articolo 13

Il Governo italiano, desideroso di contribuire allo sviluppo economico della Somalia specialmente per quanto concerne la valorizzazione delle sue risorse, l'aumento delle sue capacità di produzione e l'espansione del suo commercio estero, faciliterà, alle condizioni generali stabilite dal presente Accordo, la realizzazione di un programma di collaborazione economica e tecnica fra i due Paesi sia nel settore pubblico, sia in quello privato.

Articolo 14

Per la realizzazione del programma menzionato al precedente articolo, il Governo italiano consente:

a) a prestare alla Somalia l'assistenza tecnica necessaria ai fini del suo sviluppo economico;

b) a favorire l'investimento in Somalia di capitali italiani;

c) a facilitare forniture speciali con pagamento dilazionato da parte di ditte italiane ad enti ed imprese operanti in Somalia.

Il programma di cui sopra sarà sviluppato in particolare nei settori dell'industria, del commercio, della agricoltura, della pesca, delle opere pubbliche, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle assicurazioni, del turismo e della cinematografia.

Articolo 15

L'assistenza tecnica di cui all'articolo 14, lettera *a*), potrà realizzarsi mediante l'invio di esperti e tecnici; l'invio di missioni di studio; la cessione di diritti di brevetto e la concessione di licenze di uso di brevetti secondo modalità da convenirsi; l'invio di documentazione tecnica; la collaborazione in organismi economici, tecnici, e scientifici; la concessione di borse di studio a tecnici somali secondo le condizioni stabilite nel sopra citato Trattato.

Detta elencazione non esclude ogni altra forma di assistenza tecnica che potrà ritenersi utile.

Articolo 16

Il Governo italiano favorirà l'investimento di capitali italiani in Somalia, come previsto dall'articolo 14, lettera *b*); il Governo somalo s'impegna, da parte sua, ad assicurare ai detti capitali le necessarie garanzie, riservando ad essi lo stesso trattamento usato ai capitali somali o il migliore trattamento usato ad un terzo Paese qualsiasi, ove più favorevole.

Articolo 17

Allo scopo di creare le condizioni più favorevoli per gli investimenti di capitali italiani in Somalia sarà garantito ai cittadini e alle ditte italiane, per quanto concerne il trasferimento degli utili e dei capitali da rimpatriare, un trattamento non meno favorevole del seguente:

a) per gli investimenti produttivi, il trasferimento degli utili nei limiti del 15% annuo del capitale investito ed il trasferimento libero dei capitali dopo 5 anni ed in casi eccezionali dopo 3 anni;

b) per gli investimenti non produttivi, il trasferimento degli utili, nei limiti del 10% annuo del capitale investito e il trasferimento libero dei capitali dopo 7 anni.

Gli utili comunque non trasferiti saranno considerati ai fini dei precedenti punti *a*) e *b*) come incremento del capitale.

In ogni caso ai capitali italiani investiti in Somalia ed ai relativi utili verrà riservato il migliore trattamento usato ad un terzo Paese qualsiasi, ove più favorevole del trattamento predetto.

Articolo 18

Il Governo italiano si impegna a favorire una collaborazione tecnico-finanziaria, da parte del capitale privato italiano, nelle iniziative, imprese ed attività economiche che siano approvate dal Governo somalo e secondo le modalità che saranno fissate dalla Commissione mista di cui all'articolo 23 del presente Accordo.

Ciò potrà avvenire attraverso la costituzione di società miste o con altri sistemi consentiti dalla legislazione finanziaria in vigore in Somalia.

Il Governo somalo da parte sua si impegna a facilitare tali iniziative e ad assicurare al capitale italiano le garanzie di cui agli articoli 16 e 17 del presente Accordo.

Articolo 19

Il Governo italiano, tenuto conto delle possibilità dell'economia nazionale, è disposto a concedere alle ditte italiane, che ne faranno richiesta, le autorizzazioni per forniture speciali con pagamento dilazionato al Governo somalo, agli enti pubblici ed a quelli preposti allo sviluppo economico e sociale del Paese nonchè alle imprese operanti in Somalia, e ciò in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore nei due Paesi.

Le Autorità italiane, animate da uno spirito di amichevole cooperazione, esamineranno i problemi relativi alle suddette forniture, specialmente al fine di concedere il termine di pagamento più favorevole possibile in relazione alla natura e all'ampiezza dei progetti da realizzare.

I crediti derivanti da forniture speciali i cui contratti sono stati stipulati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo potranno beneficiare delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni della legislazione italiana fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di 20 milioni di dollari U.S.A. di forniture. Tre mesi prima della suddetta scadenza, i due Governi potranno, su richiesta di uno di essi, iniziare trattative per esaminare la possibilità di fissare un nuovo ammontare.

Da parte sua il Governo somalo presterà le garanzie necessarie per il trasferimento, a ciascuna scadenza, degli importi dovuti ai creditori italiani.

Articolo 20

Le facilitazioni previste dall'articolo 19 del presente Accordo potranno essere concesse qualora gli enti e le imprese operanti in Somalia abbiano ottenuto dall'Istituto di emissione della Somalia, in relazione all'inizio di trattative con fornitori italiani, un benestare preventivo per la concessione della garanzia di pagamento nell'eventualità della conclusione del contratto.

Articolo 21

L'Istituto di emissione della Somalia, agendo per conto del Governo somalo, darà la sua garanzia, in buona e debita forma, per il pagamento ed il trasferimento alle scadenze previste nei singoli contratti degli ammontari stabiliti in favore delle imprese fornitrici italiane, in conformità del regime dei pagamenti in vigore fra i due Paesi o, in mancanza, in valute convertibili.

I contratti entreranno in vigore dopo la concessione di detta garanzia da parte dell'Istituto di emissione della Somalia.

I pagamenti relativi ai suddetti contratti verranno effettuati direttamente dalle imprese operanti in Somalia alle imprese fornitrici italiane.

Articolo 22

Nello spirito di collaborazione, che è alla base del presente Accordo, ciascuna Parte contraente si impegna a concedere l'esenzione dai dazi doganali per la esportazione dall'Italia e l'importazione in Somalia di attrezzature, macchinari di qualsiasi genere, navi, aeromobili ed autoveicoli, destinati ad essere impiegati nello impianto e nell'esercizio di imprese produttive, nonchè il beneficio delle imposte fisse di registro ed ipotecarie per gli atti e contratti occorrenti per le forniture dei beni anzidetti.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Al fine di vigilare sull'applicazione delle norme relative agli scambi commerciali e di facilitare la collaborazione economica e tecnica, sarà costituita una Commissione mista composta dai rappresentanti dei due Governi, assistiti eventualmente da esperti.

Un Segretariato permanente di detta Commissione verrà istituito a Mogadiscio.

Articolo 24

La Commissione mista prevista dal precedente articolo 23 si riunirà, alternativamente nelle capitali dei due Paesi, ogni qualvolta una delle Parti contraenti ne faccia richiesta.

La Commissione mista beneficierà della collaborazione delle Autorità competenti dei due Paesi e sottoporrà ai due Governi raccomandazioni sulle questioni da essa esaminate.

Il Segretariato permanente della Commissione mista, con sede a Mogadiscio, avrà il compito di assicurare il necessario carattere di continuità ai lavori della Commissione e, in particolare, la elaborazione, la messa a punto ed il coordinamento dei progetti di sviluppo economico e tecnico che verranno eseguiti in virtù delle facilitazioni concordate nel presente Accordo.

Articolo 25

Qualora sorga una divergenza relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti si impegnano a consultarsi con spirito amichevole allo scopo di trovare una adeguata soluzione facendo ricorso, ove necessario, alla Commissione di cui all'articolo 23.

Articolo 26

Il presente Accordo verrà sottoposto a ratifica.

Le Parti contraenti convengono peraltro di dargli esecuzione a titolo provvisorio a partire dalla data della firma.

Esso avrà la durata di due anni e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno fino a che non sia denunciato da una delle Parti contraenti con un preavviso di tre mesi dalla scadenza.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Mogadiscio, il 1° luglio 1960 in duplice esemplare.

Per il Governo italiano
CARLO RUSSO

Per il Governo somalo
MOHAMED S. GABIOU

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Allegato 1)

LISTA *A*

PRODOTTI SOMALI D'IMPORTAZIONE IN ITALIA

	(Valori F. O. B. in milioni di lire italiane)
Granturco	200
Frutta tropicali	6.000
Cotone	200
Semi e frutti oleosi	270
Carni preparate	350
Pesce preparato	250
Pelli crude non buone da pellicceria	400
Pelli semi-conciate	150
Altre merci	180
Totale	8.000

LISTA *B*

MERCI ITALIANE D'IMPORTAZIONE IN SOMALIA

	(Valori F. O. B. in milioni di lire italiane)
Farina di frumento	250
Pasta di frumento	150
Riso	60
Conserve di pomodori pelati	110
Prodotti dolciari	80
Altri prodotti alimentari, anche conservati	50
Vini e vermouth	55
Birra	35
Olio di oliva	50
Tabacchi lavorati	75
Filati di cotone	100
Tessuti di cotone, puri e misti	800
Tessuti di fibre artificiali e sintetiche, puri e misti	200
Altri tessuti	75
Maglierie, calze ed altri manufatti confezionati di tessuti	100
Cordami, cordicelle e spago	75
Legno e lavori di legno, di giunchi e vimini	100
Carta e cartoni	350
Prodotti siderurgici	200
Macchine e apparecchi di ogni specie, attrezzature varie e loro parti	2.000
Autoveicoli e loro parti	600
Motociclette, motoscooters, motocicli, biciclette e loro parti	30
Utensileria e ferramenta	50
Materiale per elettricità, radio e telefonia	65
Altri prodotti dell'industria metalmeccanica	600
Calce, cementi e gesso	100
Altri materiali da costruzione	50
Prodotti chimici organici, inorganici compresi i fertilizzanti; prodotti e preparazioni farmaceutici	500
Colori, lacche, tinture, vernici e smalti	50
Calzature di cuoio e di gomma	100
Libri, giornali, e pubblicazioni periodiche	10
Pneumatici, camere d'aria ed altri manufatti di gomma	150
Materie plastiche e lavori di tali materie	50
Armi e munizioni da caccia	50
Elettrodomestici e cucine	100
Vasellame di metallo e posaterie	100
Prodotti dell'industria vetraria e ceramica	100
Benzina ed altri prodotti petroliferi	*p. m.*
Materiale fotografico e cinematografico, macchine, apparecchi, pelliçole, lastre, carta e cartoni sensibilizzati, lastre radiografiche ed altro	50
Film di programmazione anche di terzi Paesi doppiati in lingua italiana	60
Altre merci	250
Totale	8.000

Allegato 2)

ELENCO DEI PAGAMENTI

Sono considerati pagamenti ammessi quelli relativi a:

1) merci esportate direttamente dall'uno verso l'altro Paese;

2) spese accessorie allo scambio di merci tra l'Italia e la Somalia quali:

spese di trasporto terrestre, marittimo ed aereo (quando venga effettuato con navi od aerei italiani e somali), di magazzinaggio, assicurazione (premi e indennizzi), trasbordo, ecc.;

3) spese e commissioni bancarie; differenze di cambio.

4) noli marittimi relativi al traffico diretto o indiretto per trasporti effettuati a mezzo di navi battenti bandiera italiana nell'interesse somalo e di navi battenti bandiera somala nell'interesse italiano;

5) spese sostenute nei porti italiani o nei porti somali rispettivamente da navi battenti bandiera somala o da navi battenti bandiera italiana, quali:

bunkeraggi, spese e tasse portuali, provviste di bordo, fondi abitualmente anticipati ai comandanti delle navi, spese per manutenzione, piccole riparazioni e carenaggio delle navi, spese per il carico e lo scarico, ecc.;

6) spese di rappresentanza, di propoganda e di pubblicità, commissioni e senserie, spese di partecipazione a Fiere;

7) spese normali di trasformazione, di lavorazione per conto (travail à façon), di officina, di montaggio, di riparazione;

8) spese e benefici risultanti dal commercio di transito;

9) diritti e tasse di brevetto, licenze e marchi di fabbrica, redevances e simili;

10) abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;

11) spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari somale in Italia e spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in Somalia, ivi compresi gli emolumenti dei Rappresentanti diplomatici e consolari dei due Paesi; diritti consolari,

12) quote di associazione; sovvenzioni dovute a scuole e ad Enti culturali, scientifici, turistici e sportivi di uno dei due Paesi nell'altro; contributi a favore delle Camere di commercio,

13) pagamenti relativi alla collaborazione tecnico-cinematografica fra i due Paesi nonchè all'intercambio di films, diritti di sfruttamento di films;

14) risparmi che i cittadini italiani e somali abbiano realizzato con il loro lavoro in Somalia o rispettivamente in Italia, anche nel caso di loro definitivo rimpatrio;

15) spese di viaggio, soggiorno, studio e spedalità, sostentamento e assistenza;

16) biglietti di passaggio per trasporti terrestri, aerei e marittimi;

17) diritti di autore ed altre prestazioni analoghe inerenti alla proprietà intellettuale;

18) salari, stipendi, pensioni, compensi, premi e indennità di assicurazione sociale, vitalizi e rendite;

19) imposte, ammende, spese giudiziarie, spese e depositi cauzionali per servizi pubblici;

20) spese e utili derivanti dalla gestione di imprese;

21) partecipazioni di filiali, succursali, ecc. alle spese generali (spese di regia) delle sedi centrali;

22) rendite di ogni altra categoria, specialmente interessi, dividendi, locazioni;

23) saldi tra le Amministrazioni postali, telegrafiche, telefoniche e ferroviarie dei due Paesi, fra le imprese pubbliche di trasporto, comprese le Compagnie di navigazione aerea;

24) saldi dei conti di riassicurazione, quando i relativi pagamenti siano previsti in lire o in somali;

25) indennizzi assicurativi;

26) ricavo dalla vendita ad asta pubblica ed a licitazione privata dei relitti di corpi di navi, di aeronavi e di autoveicoli in genere, come pure delle cose e delle merci recuperate in tali mezzi di trasporto; spese di ogni genere connesse alla gestione ed alla liquidazione dei ricavi e dei recuperi predetti;

27) trasferimenti di capitali, contributi, sussidi ed ogni altra forma di aiuti dovuti a qualsiasi titolo;

28) altre operazioni di pagamento ammesse di comune accordo tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala.

Allegato 3)

IL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA

Mogadiscio, lì 1° luglio 1960

Eccellenza,

con riferimento al Titolo Secondo dell'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica firmato in data odierna fra i nostri due Paesi, ho l'onore di comunicare che il Governo italiano, allo scopo di definire le modalità di esecuzione del sistema di pagamenti in compensazione generale come previsto dall'art. 8 di detto Accordo, propone quanto segue:

1) L'Ufficio Italiano dei Cambi, agente per conto del Governo della Repubblica Italiana, aprirà al nome della Banca Nazionale Somala, agente per conto del Governo della Repubblica Somala, un conto di lire italiane infruttifero di interessi, denominato « Conto Generale », a credito del quale saranno portate le somme destinate a regolare i pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Italia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopra citato, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia.

2) A debito del conto previsto al punto 1) saranno eseguiti i pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopra citato, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia.

3) Il « Conto Generale » previsto al punto 1) non potrà presentare un saldo debitore o creditore eccedente 1 miliardo di lire italiane.

4) L'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala si comunicheranno giornalmente tutti i versamenti che saranno effettuati presso di essi conformemente alle modalità di cui alla presente Nota, a mezzo di avvisi di versamento che terranno luogo di ordini di pagamento, rispettivamente a mezzo di ordini di pagamento, stilati in lire italiane.

I pagamenti agli aventi diritto nei due Paesi saranno disposti — nei limiti delle disponibilità di cui al punto 3) — secondo l'ordine cronologico di ricezione degli avvisi di versamento, rispettivamente degli ordini di pagamento.

5) Ai fini dei versamenti in Italia e dei versamenti e pagamenti in Somalia, previsti al precedente punto 4), la conversione dai somali in lire e viceversa avverrà al cambio vigente nel giorno dell'operazione. Detto cambio viene fissato in funzione:

a) del corso medio tra i limiti di intervento da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi nelle negoziazioni del dollaro U.S.A.;

b) della parità del somalo rispetto al dollaro U.S.A.

Il cambio così fissato sarà modificato ogni qualvolta si verificherà una variazione del corso medio del dollaro U.S.A. in Italia e/o della parità del somalo rispetto al dollaro U.S.A. sopra indicato. Tale variazione sarà tempestivamente comunicata dall'una Parte all'altra.

6) Su base di reciprocità le Autorità competenti concederanno, nel quadro delle rispettive disposizioni vigenti in materia di cambi, le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei pagamenti di cui all'elenco allegato all'Accordo sopra citato.

Le fatture relative allo scambio delle merci ed agli altri pagamenti saranno stilate in lire italiane.

Attraverso il « Conto Generale » previsto al punto 1) saranno anche regolati i pagamenti nei due sensi dovuti alla data della firma dell'Accordo stesso per operazioni autorizzate anteriormente a tale data.

7) Il saldo che risulterà sul conto di compensazione aperto dalla Banca d'Italia, per conto dell'Ufficio Italiano dei Cambi, al nome della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia dopo l'avvenuta scritturazione dei pagamenti nei due sensi disposti anteriormente alla data della firma dell'Accordo sopra citato, sarà girato al « Conto Generale » previsto al punto 1) della presente Nota.

8) L'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala stabiliranno di comune intesa le modalità tecniche di applicazione delle disposizioni che formano oggetto della presente Nota.

9) Il saldo che eventualmente sussisterà sul « Conto Generale » alla data di cessazione del sistema di pagamento di compensazione generale sarà regolato in merci dal Paese debitore nel termine di un anno a partire da tale data.

Decorso detto termine il saldo ancora esistente sarà regolato prontamente in valute convertibili.

Prego Vostra Eccellenza di volermi confermare se il Suo Governo concorda con quanto precede, restando inteso che la presente Nota e la risposta che V. E. vorrà farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo tra i nostri due Governi e faranno parte integrante dell'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica firmato in data odierna.

Mi è gradita l'occasione di rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione italiana
CARLO RUSSO

A S. E. l'On. Dott. MOHAMED SCEK GABIOU
Capo della Delegazione somala — MOGADISCIO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

IL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA AL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Mogadiscio, lì 1° luglio 1960

Eccellenza,

ho l'onore di segnare ricevuta della Nota di V. E. in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica firmato in data odierna fra i nostri due Paesi, ho l'onore di comunicare che il Governo italiano, allo scopo di definire le modalità di esecuzione del sistema di pagamenti in compensazione generale come previsto dall'art. 8 di detto Accordo, propone quanto segue:

1) L'Ufficio Italiano dei Cambi, agente per conto del Governo della Repubblica Italiana, aprirà al nome della Banca Nazionale Somala, agente per conto del Governo della Repubblica Somala, un conto di lire italiane infruttifero di interessi, denominato « Conto Generale », a credito del quale saranno portate le somme destinate a regolare i pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Italia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopra citato, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia.

2) A debito del conto previsto al punto 1) saranno eseguiti i pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopra citato, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia.

3) Il « Conto Generale » previsto al punto 1) non potrà presentare un saldo debitore o creditore eccedente 1 miliardo di lire italiane.

4) L'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala si comunicheranno giornalmente tutti i versamenti che saranno effettuati presso di essi conformemente alle modalità di cui alla presente Nota, a mezzo di avvisi di versamento che terranno luogo di ordini di pagamento, rispettivamente a mezzo di ordini di pagamento, stilati in lire italiane.

I pagamenti agli aventi diritto nei due Paesi saranno disposti — nei limiti delle disponibilità di cui al punto 3) — secondo l'ordine cronologico di ricezione degli avvisi di versamento, rispettivamente degli ordini di pagamento.

5) Ai fini dei versamenti in Italia e dei versamenti e pagamenti in Somalia, previsti al precedente punto 4), la conversione dai somali in lire e viceversa avverrà al cambio vigente nel giorno dell'operazione. Detto cambio viene fissato in funzione:

a) del corso medio tra i limiti di intervento da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi nelle negoziazioni del dollaro U.S.A.;

b) della parità del somalo rispetto al dollaro U.S.A.

Il cambio così fissato sarà modificato ogni qualvolta si verificherà una variazione del corso medio del dollaro U.S.A. in Italia e/o della parità del somalo rispetto al dollaro U.S.A. sopra indicato. Tale variazione sarà tempestivamente comunicata dall'una Parte all'altra.

6) Su base di reciprocità le Autorità competenti concederanno, nel quadro delle rispettive disposizioni vigenti in materia di cambi, le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei pagamenti di cui all'elenco allegato all'Accordo sopra citato.

Le fatture relative allo scambio delle merci ed agli altri pagamenti saranno stilate in lire italiane.

Attraverso il « Conto Generale » previsto al punto 1) saranno anche regolati i pagamenti nei due sensi dovuti alla data della firma dell'Accordo stesso per operazioni autorizzate anteriormente a tale data.

7) Il saldo che risulterà sul conto di compensazione aperto dalla Banca d'Italia, per conto dell'Ufficio Italiano dei Cambi, al nome della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia dopo l'avvenuta scritturazione dei pagamenti nei due sensi disposti anteriormente alla data della firma dell'Accordo sopra citato, sarà girato al « Conto Generale » previsto al punto 1) della presente Nota.

8) L'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala stabiliranno di comune intesa le modalità tecniche di applicazione delle disposizioni che formano oggetto della presente Nota.

9) Il saldo che eventualmente sussisterà sul « Conto Generale » alla data di cessazione del sistema di pagamento in compensazione generale sarà regolato in merci dal Paese debitore nel termine di un anno a partire da tale data.

Decorso detto termine il saldo ancora esistente sarà regolato prontamente in valute convertibili.

Prego Vostra Eccellenza di volermi confermare che il Suo Governo concorda con quanto precede, restando inteso che la presente Nota e la risposta che V. E. vorrà farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo tra i nostri due Governi e faranno parte integrante dell'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica firmato in data odierna.

Mi è gradita l'occasione di rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione ».

In risposta ho l'onore di informare V. E. che il mio Governo concorda pienamente con quanto dichiarato a proposito di detta Nota.

Mi è gradita l'occasione, per rinnovare a V. E. gli atti della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione somala
MOHAMED S. GABIOU

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e la Somalia

Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO SOMALO, animati dal comune desiderio di rafforzare le relazioni tra i due Paesi mediante l'istituzione di servizi aerei tra i rispettivi territori, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

a) il termine « la Convenzione » significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprendente tutti gli annessi adottati in base all'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli annessi o della Convenzione, in base agli articoli 90 e 94 ad essa relativi;

b) il termine « Autorità Aeronautiche » significa, nel caso dell'Italia, il Ministero della Difesa Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo, e nel caso della Somalia, il Ministero dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni ed in entrambi i casi ogni persona od ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette Autorità;

c) il termine « impresa designata » significa l'impresa che una Parte contraente avrà designato, mediante notificazione scritta, all'altra Parte contraente, in conformità all'articolo 3 del presente Accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notificazione;

d) i termini « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « scalo per scopi non di traffico », hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Articolo 2

1. Nei limiti della loro applicabilità ai servizi aerei stabiliti dal presente Accordo, le disposizioni della Convenzione, per quanto ad essa non abbia ancora aderito la Somalia, avranno vigore nella forma attuale fra le Parti contraenti come se fossero parti integranti del presente Accordo e per la durata di questo.

2. Nel caso che vengano apportate alla predetta Convenzione modifiche a cui l'Italia aderisca, il Governo italiano sottoporrà le modifiche stesse al Governo somalo per stabilire di comune intesa la loro applicazione ai rapporti regolati dal presente Accordo.

Articolo 3

1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra i diritti indicati nel presente Accordo, allo scopo di istituire ed esercire servizi aerei sulle rotte specificate nell'apposita sezione della Tabella delle rotte (d'ora in poi chiamati « servizi convenuti » e « rotte specificate »).

2. In conformità con le disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godrà, nell'esercizio dei servizi convenuti, dei seguenti diritti:

a) sorvolare, senza farvi scalo, il territorio della altra Parte contraente;

b) atterrare nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico;

c) fare scalo nel territorio dell'altra Parte contraente sui punti nominati nelle rotte specificate, al fine di imbarcare o sbarcare passeggeri, posta e/o merci a scopi commerciali.

3. Nessuna disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo sarà intesa a conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte passeggeri, merci e/o posta, trasportati dietro remunerazione od a noleggio e destinati ad un altro punto del territorio dell'altra Parte contraente.

Articolo 4

1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente una sola impresa allo scopo di esercire i servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. Al ricevimento della notificazione della designazione e subordinatamente alle disposizioni contenute nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, l'altra Parte contraente dovrà concedere, senza indugi, all'impresa designata, il relativo permesso operativo.

3. Le Autorità aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere che l'impresa designata dall'altra Parte contraente abbia i necessari requisiti per adempiere alle condizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da esse, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali.

4. Non appena soddisfatte le disposizioni contenute nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'impresa designata ed autorizzata può iniziare ad esercire i servizi convenuti; tuttavia non dovrà essere esercito un servizio se non saranno in vigore, rispetto ad esso, le tariffe stabilite in conformità con le disposizioni dello articolo 7 del presente Accordo.

5. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di rifiutare, revocare o sospendere il godimento, da parte dell'impresa, dei diritti specificati nel paragrafo 2 dello articolo 3 del presente Accordo o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie al godimento da parte di una impresa di quei diritti, in tutti i casi in cui l'impresa manchi di attenersi alle leggi od ai regolamenti della Parte contraente che ha concesso detti diritti o altrimenti manchi di operare in conformità con le condizioni prescritte nel presente Accordo, oppure in tutti i casi in cui detta Parte contraente non sia certa che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa siano nelle mani della Parte contraente che designa l'impresa o di suoi cittadini.

Articolo 5

1. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente o presi, in detto territorio, a bordo degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte contraente, per essere impiegati allo uso esclusivo degli aeromobili stessi, nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da dazio doganale e da ogni altro gravame fiscale sotto l'osservanza delle formalità doganali previste nei rispettivi Stati.

2. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni e provviste normali di bordo esistenti sugli aeromobili delle imprese designate di una Parte contraente, autorizzate ad esercire i servizi convenuti, sono esenti, sul territorio dell'altra Parte contraente, da dazio doganale e da altri gravami fiscali, anche quando gli indicati materiali siano consumati ed usati dagli stessi aeromobili nel corso dei voli al di sopra di detto territorio.

3. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni e provviste normali di bordo che godono della suddetta esenzione fiscale non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorità doganali dell'altra Parte contraente. Nel caso in cui non possano essere usati o consumati debbono essere riesportati. In attesa del loro uso o della riesportazione essi debbono rimanere sotto il controllo doganale.

4. Gli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte contraente nei servizi convenuti sulle rotte specificate per, da o attraverso il territorio della altra Parte contraente saranno ammessi in detto territorio in esenzione temporanea dei diritti doganali,

spese di ispezione ed altri gravami fiscali, sotto l'osservanza delle formalità doganali dell'altra Parte contraente.

Articolo 6

1. Vi saranno eque e pari possibilità per le imprese di entrambe le Parti contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. Durante l'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa di ciascuna Parte contraente dovrà tener conto degli interessi dell'impresa dell'altra Parte contraente in modo da non interferire indebitamente nei servizi che quest'ultima esercisce su tutta od una parte della stessa rotta.

3. I servizi convenuti operati dall'impresa designata dovranno ragionevolmente adeguarsi alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere, come loro fine principale, l'offerta, ad un ragionevole fattore di carico, di una adeguata capacità per soddisfare alle presenti esigenze ed a quelle che ragionevolmente possono prevedersi in futuro, del trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti contraenti.

4. L'offerta della capacità per il trasporto di passeggeri, merci e posta imbarcati o sbarcati su punti situati lungo le rotte specificate nei territori di terzi Stati dovrà essere conforme al principio generale, per cui tale capacità deve risultare adeguata:

a) alle esigenze del traffico tra il Paese di origine ed il Paese di destinazione:

b) alle esigenze del traffico della zona attraverso la quale l'impresa esercisce il proprio servizio, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto eserciti dalle imprese degli Stati compresi nella medesima zona;

c) alle esigenze inerenti all'esercizio di servizi aerei a lungo percorso.

Articolo 7

1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche di servizio (quali gli « standards » di velocità e confort) e prendendo in considerazione anche le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe debbono essere determinate in conformità delle seguenti disposizioni di questo articolo.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 di questo articolo sono concordate, per ognuna delle rotte specificate, fra le imprese designate interessate (ove ritenuto opportuno in consultazione con altre imprese operanti sulla intera rotta o su una parte di essa). Tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione per il Trasporto Aereo Internazionale. Le tariffe così concordate debbono essere sottoposte all'approvazione delle Autorità aeronautiche di ambedue le Parti.

3. Se le imprese designate non raggiungono un accordo su una qualsiasi tariffa, o se, per ogni altro motivo, una tariffa non possa essere concordata in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti debbono cercare di definire tra loro, di comune accordo, questa tariffa.

4. Qualora le Autorità aeronautiche non concordino nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad essa, secondo quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto è previsto nel paragrafo 3, il disaccordo deve essere regolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo.

5. *a)* Nessuna tariffa può entrare in applicazione se le Autorità aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 8 del presente Accordo.

b) Quando siano stabilite, in conformità delle disposizioni del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe siano state determinate in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Articolo 8

1. Nell'eventualità che sorga una controversia tra le Parti contraenti, relativa all'interpretazione od applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverla mediante negoziati.

2. Se le Parti contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante negoziati:

a) esse possono convenire di deferire la controversia, per la risoluzione, ad un tribunale arbitrale od a qualsiasi altra persona od ente, nominati di comune accordo; o

b) se non convengono su ciò o — se avendo deciso di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale — esse non riescono a pervenire ad un accordo per quanto riguarda la sua composizione, ciascuna Parte contraente può demandare la decisione della controversia a qualsiasi tribunale competente, il quale potrà essere in seguito istituito nell'ambito dell'ICAO o, in sua mancanza, al Consiglio dell'ICAO.

3. Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi a tutte le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente Accordo.

4. Se e fino a quando ciascuna Parte contraente. o l'impresa designata di ciascuna Parte contraente, non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente può limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che abbia concesso, in base al presente Accordo, alla altra Parte contraente o all'impresa designata di questa ultima.

Articolo 9

1. Se una delle Parti contraenti desideri modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se concordata tra le Parti contraenti, entrerà in vigore dopo che sarà stata confermata mediante uno scambio di note.

2. Se una delle Parti contraenti ritenga opportuno apportare modifiche alla tabella delle rotte del presente Accordo, tali modifiche potranno essere concordate direttamente tra le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti ed entreranno in vigore quando saranno state confermate da uno scambio di lettere fra le predette Autorità.

3. Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei alla quale entrambe le Parti contraenti abbiano aderito, il presente Accordo sarà emendato in modo da essere uniformato alle disposizioni di tale convenzione.

Articolo 10

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica che avverrà a Roma appena possibile.

Ciascuna Parte contraente può in ogni momento dare notizia all'altra che desidera porre termine al presente Accordo. Tale notizia dovrà essere contemporaneamente comunicata all'ICAO. Quando sia stata fatta tale comunicazione, il presente Accordo avrà termine dodici mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte dell'altra Parte contraente; a meno che detta comunicazione non venga ritirata di comune accordo prima dello scadere di tale periodo. Ove l'altra Parte contraente non accusi ricezione, si riterrà che la comunicazione sia stata da essa ricevuta quindici giorni dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'ICAO.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Mogadiscio il 1° luglio 1960 in duplice esemplare.

Per la Repubblica Italiana
CARLO RUSSO

Per la Repubblica Somala
MOHAMED S. GABIOU

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

TABELLA DELLE ROTTE

Rotte italiane:

Scali in Italia-Atene e/o Beirut e/o Cairo e/o Gedda e/o Khartoum e/o Asmara e/o Addis Abeba e/o Mogadiscio e oltre verso l'Africa del Sud e/o l'Africa Occidentale e/o il Medio ed Estremo Oriente.

Con facoltà di omettere scali su alcuni o tutti i voli.

Rotte somale:

Le rotte somale saranno concordate nel momento in cui il Governo somalo deciderà di dare inizio ai servizi.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1962.
Soppressione dell'Ufficio imposte in surrogazione di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, titolo III, istitutivo della « imposta sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno », e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1954, n. 603, con cui hanno cessato di avere applicazione dal 1° gennaio 1954 l'imposta di negoziazione, regolata dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con il decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, e con la legge 22 dicembre 1951, n. 1372, e l'imposta sul capitale delle società straniere, prevista nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e nel decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609;

Riconosciuta l'opportunità, in dipendenza del cennato provvedimento di abolizione dei suddetti tributi, di sopprimere l'Ufficio imposte in surrogazione di Roma, e di affidare lo stralcio delle residue pratiche in atto pendenti, all'Ufficio del bollo straordinario di Roma;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, e l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio imposte in surrogazione di Roma è soppresso.

Art. 2.

Le attribuzioni del soppresso Ufficio, stabilite al punto 4 della tabella annessa al decreto ministeriale 20 luglio 1941, sono devolute all'Ufficio del bollo straordinario di Roma.

Art. 3.

Le altre attribuzioni del soppresso Ufficio, stabilite ai rimanenti punti della tabella annessa al decreto ministeriale 20 luglio 1941, sono devolute, per la gestione stralcio, all'Ufficio del bollo straordinario di Roma.

Art. 4.

Le variazioni stabilite col presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1962
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 54

(3385)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1962.
Sostituzione di un membro del Comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 246, relativa al nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1961, concernente la ricostituzione del Comitato direttivo e del Collegio dei sindaci dell'Ente medesimo;

Vista la nota n. 6197 del 9 aprile 1962 dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, con la quale si comunicano le dimissioni, da sindaco supplente dell'Ente, della signora Paola Losito;

Vista la nota n. 6200 del 9 aprile 1962 dell'Ente predetto, con la quale si comunicano le dimissioni da componente del Comitato direttivo, per motivi personali, della signora Maria Riccardi;

Constatato che, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 246, sul nuovo ordinamento dell'Ente medesimo, nel verbale dell'assemblea elettiva del Consiglio nazionale dell'Ente in data 31 maggio 1961, risulta che la signora Paola Losito seguiva immediatamente la componente dimissionaria signora Maria Riccardi nella graduatoria dei voti della elezione per il Comitato direttivo;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione suddetta;

Decreta:

La signora Paola Losito è chiamata a far parte del Comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, quale rappresentante delle iscritte, eletta dal Consiglio nazionale in sostituzione della signora Maria Riccardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(3331)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1962.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « Biennale italiana della macchina utensile », che avrà luogo a Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Biennale italiana della macchina utensile », che avrà luogo a Milano, dal 6 al 15 ottobre 1962, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 maggio 1962

p. *Il Ministro*: CERVONE

(3355)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1962.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Bologna ad ampliare gli impianti della succursale del proprio Magazzino generale sita in San Giovanni in Persiceto.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 18 febbraio 1950 e 27 febbraio 1951 che autorizzano il Consorzio agrario provinciale di Bologna all'esercizio di Magazzini generali in Bologna e Provincia;

Visto il decreto 13 febbraio 1956, con il quale il suddetto Consorzio è stato autorizzato ad istituire ed esercitare il San Giovanni in Persiceto una succursale del proprio Magazzino generale;

Visto il decreto 16 febbraio 1962 che autorizza il Consorzio ad ampliare gli impianti della suddetta succursale con due capannoni abbinati di nuova costruzione;

Vista l'istanza con la quale il predetto Consorzio chiede di essere autorizzato ad ampliare la succursale stessa, destinando a tale scopo un altro capannone di recente costruzione, adiacente ai due capannoni sopracitati;

Visti i documenti presentati a corredo della domanda;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna con la deliberazione n. 83 del 12 marzo 1962;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Bologna è autorizzato ad ampliare gli impianti della succursale del proprio Magazzino generale, sita in San Giovanni in Persiceto, utilizzando per il deposito e la stagionatura di formaggi nazionali e nazionalizzati un capannone di nuova costruzione, meglio descritto nella perizia di idoneità e nella planimetria, allegate alla istanza di cui alle premesse.

Art. 2.

Le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale, sono applicate anche nella gestione del nuovo locale.

Art. 3.

La misura della cauzione dovuta dal Consorzio agrario provinciale di Bologna per l'esercizio del Magazzino generale è elevata da L. 1.000.000 (un milione) a L. 2.000.000 (duemilioni), salvo successive determinazioni.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3410)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Patologia generale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Patologia generale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3438)

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Giuseppe Loperfido, nato a Laterza (Taranto) il 12 giugno 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 20 marzo 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(3363)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5922/2625, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Epifano Palmina, nata a Castiglione a Casauria il 23 marzo 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria, estese complessivamente mq. 180 riportate in catasto alle particelle numeri 242 (parte) e 239/*a* del foglio di mappa n. 7 del comune di Castiglione a Casauria, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 380 e 379.

(3345)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5903/2644, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Bruno Domenico, nato in Cupello, il 24 febbraio 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese complessivamente mq. 2550 riportate in catasto alla particella n. 4 parte, del foglio di mappa n. 31 ed alla particella n. 40/*b* del foglio di mappa n. 23 del comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 188 e 189.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5900/2647, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Palmieri Nicola, nato a Cupello il 26 marzo 1901, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese complessivamente mq. 2570 riportate in catasto alle particelle numeri 34 (parte) 35 (parte) 24/*d*, 25/1/5, 25/*c* del foglio di mappa n. 40 del comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 329 e 330.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5902/2645, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Ercole Adelina, nata a Cupello il 19 novembre 1919, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese complessivamente mq. 9200 riportate in catasto alle particelle numeri 74 (parte), 78 (parte), 79/*c* del foglio di mappa n. 31, ed alla particella n. 10 (parte) del foglio di mappa n. 24 del comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 218, 219, 220 e 233.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5899/2648, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Lalli Antonio, nato a Cupello l'8 novembre 1906, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese complessivamente mq. 2500 riportate in catasto alle particelle numeri 119 (parte) e 146/*h* del foglio di mappa n. 32 del comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 281 e 282.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5896/2651, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Filippis Zenone, nato in Cupello il 15 gennaio 1924 e De Filippis Rocco, nato in Cupello l'11 agosto 1931, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese complessivamente mq. 4740 riportate in catasto alla particella n. 216 parte, del foglio di mappa n. 36 ed alle particelle numeri 51/*r*, 51 1/3 e 50/*i* del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 344 e 345.

(3344)

Revoca del divieto di pesca nel rio Rualan o Terchie (Belluno)

Con decreto ministeriale 5 giugno 1962, viene revocato il divieto di pesca disposto con il decreto ministeriale 19 maggio 1955, in un tratto del rio Rualan o Terchie, scorrente nel comune di Valle di Cadore (Belluno).

(3400)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per la colonizzazione del Delta padano

Con decreto ministeriale 18 aprile 1962, n. 6339/4243, registrato alla Corte dei conti in data 14 maggio 1962, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 119, è stato determinato in lire 173.888 (lire centosettantatremilaottocentottantotto) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto presidenziale 4 febbraio 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 97 del 28 aprile 1955, per i terreni espropriati in agro del comune di Codigoro (Ferrara) in forza del decreto presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1567 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 24 novembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA FERRARESE, con sede in Ferrara e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta padano.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 170.000 (lire centosettantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale dell'agricoltura Sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3148)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 26 aprile 1962, n. 6337/4241, registrato alla Corte dei conti in data 14 maggio 1962, registro n. 9 agricoltura, foglio n. 120, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 24 febbraio 1962 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 18 settembre 1951, n. 1032, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario), concernente l'espropriazione, nei confronti della Ditta ZINZI Giovanna fu Luigi, di terreni siti in agro del comune di Cutro (Catanzaro), della superficie di ettari 182.25.50 trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stata riliquidata, in via definitiva l'indennità di espropriazione in L. 15.953.046 (lire quindicimilioninovecentocinquantatremilaquarantasei) — già liquidata in L. 16.025.000, arrotondate, col decreto presidenziale 17 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 28 luglio 1955) — e sono stati determinati, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 7.358.849.

Detti interessi vengono corrisposti — al netto di L. 75.000, corrispondenti alla maggiore somma precedentemente liquidata a titolo d'indennità, ed al netto di L. 3.750, corrispondenti all'importo delle cedole maturate e riscosse sui titoli rappresentativi della predetta somma — in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 7.280.000 (lire settemilioniduecentottantamila), arrotondata ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza è saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 70 del 16 marzo 1962.

(3243)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi del 12 giugno 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,70	620,68	620,66	620,65	—	620,70	620,68	620,65	620,70	620,70
$ Can.	569,22	569,30	569,25	569,25	—	569,22	569,25	569,20	569,22	569 —
Fr. Sv.	143,87	143,835	143,85	143,86	—	143,85	143,855	143,85	143,87	143,85
Kr. D.	90,08	89,98	90,06	90,07	—	90,09	90,065	90,05	90,09	90,05
Kr. N.	87,04	87,03	87 —	86,965	—	86,99	86,98	87 —	87 —	87 —
Kr. Sv.	120,62	120,58	120,61	120,59	—	120,62	120,59	120,60	120,62	120,60
Fol.	172,39	172,30	172,36	172,32	—	172,32	172,355	172,40	172,39	172,40
Fr. B.	12,47	12,48	12,482	12,48	—	12,48	12,482	12,48	12,48	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,67	126,69	126,68	126,67	—	126,68	126,675	126,70	126,67	126,65
Lst.	1742,90	1742,50	1742,65	1742,275	—	1743,07	1742,40	1743 —	1742,90	1742,50
Dm. occ.	155,33	155,30	155,35	155,325	—	155,33	155,34	155,30	155,33	155,32
Scell. Austr.	24,05	24,055	24,06	24,0575	—	24,06	24,056	24,06	24,05	24,05
Escudo Port.	21,73	21,74	21,77	21,735	—	21,74	21,73	21,73	21,73	21,73

Media dei titoli del 12 giugno 1962

Rendita 5 % 1935	105,30
Redimibile 3,50 % 1934	100,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 giugno 1962

1 Dollaro USA	620,665
1 Dollaro canadese	569,25
1 Franco svizzero	143,857
1 Corona danese	90,067
1 Corona norvegese	86,972
1 Corona svedese	120,59
1 Fiorino olandese	172,337
1 Franco belga	12,481
1 Franco nuovo (N.F.)	126,672
1 Lira sterlina	1742,337
1 Marco germanico	155,332
1 Scellino austriaco	24,057
1 Escudo port.	21,732

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) il sig. Pietro Porcu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ottana (Nuoro);

2) il sig. Salvatore Faa è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sadali (Nuoro);

3) il sig. Pietro Pippia è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Antonio Ruinas (Cagliari);

4) il sig. Francesco Lutzu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Vero Milis (Cagliari);

5) il sig. Erminio Angioni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sestu (Cagliari);

6) il sig. Pietro Lampis Atzeni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arbus (Cagliari);

7) il sig. Nicolò Perra è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baratili San Pietro (Cagliari);

8) il sig. Francesco Caredda è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dolianova (Cagliari);

9) il sig. Federico Mancosu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lunamatrona (Cagliari);

10) il sig. Mario Mongili è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sedilo (Cagliari);

11) il sig. Giommaria Fais è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seneghe (Cagliari);

12) il sig. Raimondo Piras è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Terralba (Cagliari);

13) il sig. Raimondo Orrù Pau è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaurbana (Cagliari);

14) il sig. Antonio Luigi Castangia è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cabras (Cagliari);

15) il dott. Michele Fadda è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Busachi (Cagliari);

16) il sig. Mario Melis è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gesico (Cagliari);

17) il sig. Giuseppe Perria è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Marrubiu (Cagliari);

18) il dott. Cesare Rubisse è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Neoneli (Cagliari);

19) il sig. Pietro Contu Massa è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Morgongiori (Cagliari);

20) il sig. Narciso Tuveri è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sardara (Cagliari);

21) il sig. Assuntino Piseddu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Suelli (Cagliari);

22) il sig. Salvatore Carta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Riolasardo (Cagliari);

23) il sig. Giuseppe Maria Faedda è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pau (Cagliari);

24) il sig. Raimondo Masala è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Furtei (Cagliari);

25) il dott. Mario Spiga è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monserrato (Cagliari);

26) il sig. Luigi Serra è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senis (Cagliari);

27) il sig. Maurizio Cuccu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sini (Cagliari);

28) il sig. Lucifero Boi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siurgus Donigala (Cagliari);

29) il sig. Giuseppe Murgia è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Teulada (Cagliari);

30) il sig. Federico Atza è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tramatza (Cagliari);

31) il sig. Salvatore Diana è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Samugheo (Cagliari);

32) il sig. Antonio Atza è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bauladu (Cagliari);

33) il sig. Nicola Sanna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnesa (Cagliari);

34) il sig. Ernesto Pintus è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Narcao (Cagliari);

35) il sig. Pietrino Tetti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nureci (Cagliari);

36) il dott. Giuseppe Gannau è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Portoscuso (Cagliari);

37) il sig. Narciso Erdas è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasimius (Cagliari);

38) il sig. Igino Cao è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Meanasardo (Nuoro);

39) il sig. Sebastiano Ladu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarule (Nuoro);

40) il sig. Salvatore Furcas è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Escalaplano (Nuoro);

41) il sig. Antonio Michele Boi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oliena (Nuoro);

42) il sig. Antonio Marteddu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orani (Nuoro);

43) il dott. Vincenzo Puddu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ovodda (Nuoro);

44) il sig. Giov. Efisio Poddighe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sennariolo (Nuoro);

45) il sig. Luigi Pischedda è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Suni (Nuoro);

46) il sig. Salvatore Falchi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orotelli (Nuoro);

47) il sig. Salvatore Lai è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Perdasdefogu (Nuoro);

48) il sig. Paolo Deiana è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tertenia (Nuoro);

49) il sig. Sisinnio Bitti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anela (Sassari);

50) il sig. Rodolfo Pes di San Vittorio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanova Monteleone (Sassari);

51) il sig. Pietro Maria Bonu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bottidda (Sassari);

52) il sig. Antonio Tanda è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bultei (Sassari);

53) il sig. Paolino Bazzoni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Porto Torres (Sassari);

54) il sig. Enrico Macis è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bortigiadas (Sassari);

55) il sig. Giovanni Luigi Soro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cargeghe (Sassari);

56) il sig. Antonio Michele Salis è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ploaghe (Sassari);

57) il sig. Romeo Pala è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Benetutti (Sassari);

58) il sig. Giuseppe Casada è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sennori (Sassari);

59) il sig. Matteo Sanna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aggius (Sassari);

60) il sig. Severino Manca è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Luogosanto (Sassari);

61) il sig. Martino Orecchioni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Francesco d'Aglientu (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1962

Il Governatore: CARLI

(3426)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centocinquanta posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto 29 gennaio 1950, n. 231;
Vista la legge 18 luglio 1956, n. 779;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centocinquanta posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2 3), 4) e 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni 50 alla data del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso e ne dà ad essi partecipazione individuale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, diretta al Ministro per la grazia e giustizia e tutti i documenti debbono, sotto pena di decadenza, essere presentati entro le ore di ufficio al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare le domande, le quietanze ed i documenti richiesti dal presente decreto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione dell'attuale occupazione e dell'abituale residenza dell'aspirante, ed essere corredata dai seguenti documenti, contenuti in apposita copertina, senza cuciture, con elenco degli stessi in carta libera, redatto in duplice esemplare:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede; se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza o delle residenze precedenti;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà uguale certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

6) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore;

7) contromatrice del registro dei praticanti di cui all'art. 99, n. 4, del regolamento notarile, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, oppure copia integrale della matrice rilasciata dal Consiglio notarile competente, dalle quali risulti che il concorrente ha compiuto, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

Nei casi di pratica abbreviata dovranno prodursi anche i documenti che l'hanno giustificata.

I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso per esami per nomina a notaio, dovranno produrre in luogo dei predetti documenti relativi al compimento della pratica notarile, il certificato rilasciato dal Ministero di grazia e giustizia, dal quale risultino il numeratore ed il denominatore del voto complessivo riportato;

8) fotografia formato tessera, incollata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia ed in parte sulla carta bollata.

Il candidato dovrà far vidimare la fotografia ed autenticare la firma dal sindaco del Comune o dal pretore del mandamento, dove egli risiede, o da un notaio.

Il sindaco, il pretore o il notaio dovranno apporre il bollo di ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata.

La fotografia dovrà essere, inoltre, vistata dal sanitario che rilascia il certificato di cui al seguente n. 9):

9) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario comunale, comprovante che il concorrente è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche di qualsiasi specie. In caso diverso i difetti e le imperfezioni dovranno essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sulla idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili;

10) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

11) tutti gli altri documenti, atti a comprovare il possesso dei titoli dei quali il concorrente intende avvalersi agli effetti della formazione della graduatoria;

12) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire duecento stabilita dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti d'appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio;

13) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di lire duemilaquattrocento di cui lire seicento per tassa di concorso e lire milleottocento per contributo alle spese di concorso.

Art. 4.

Tutti i documenti richiesti dal precedente articolo debbono essere prodotti nel prescritto bollo.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) e 9) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati nn. 2), 3), 4), 5) e 9), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nell'art. 3, il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

Non sono ammessi al concorso coloro che non hanno presentato nel termine perentorio indicato nell'art. 3 tutti i documenti prescritti. Anche i documenti atti a comprovare il possesso dei titoli di preferenza agli effetti della formazione della graduatoria devono essere presentati entro lo stesso termine indicato nell'art. 3.

Art. 5.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e le svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sulle seguenti materie:

a) diritto civile, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 6.

Con successivo decreto ministeriale saranno indicati i giorni in cui avranno luogo le prove scritte e saranno stabilite le relative modalità.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascuna materia e non meno di centocinque punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.

Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno o in parte sull'altro e in non più di un concorso. I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 8.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da un'autorità dello Stato.

Art. 9.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun concorrente sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli aspiranti dichiarati idonei.

A parità di voti avranno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato gli esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi.

A parità di condizione, poi, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 1, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 11.

Entro quindici giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire, al Ministero di grazia e giustizia, una dichiarazione, in carta da bollo da L. 200, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione o le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione della graduatoria, o per ragioni di servizio, il Ministero provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

Roma, addì 20 marzo 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1962
Registro n. 32 Grazia e giustizia, foglio n. 130. — Bovio

(3405)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per esami per la copertura di posti vacanti nel ruolo organico della Banda musicale delle Guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, concernente la sistemazione organica della Banda musicale del Corpo;

Vista la legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente lo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che nel ruolo organico della Banca musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza risultano attualmente vacanti i seguenti posti:

I — 1° Clarinetto soprano si/b di spalla, 1ª parte
II — 1° Clarinetto soprano si/b di fila, 2ª parte
III — 2° Flauto (con obbligo ottavino), 2ª parte
IV — Saxofono soprano si/b, 2ª parte
V — 1° Saxofono contralto mi/b, 2ª parte
VI — 3° Corno, 2ª parte
VII — 1° Flicorno contrabbasso si/b, 2ª parte
VIII — 2° Trombone tenore, 3ª parte
IX — Flicorno basso grave mi/b, 3ª parte

Ritenuta la necessità di provvedere alla copertura dei posti vacanti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per la copertura dei posti vacanti nel ruolo organico della Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

1° Clarinetto soprano si/b di spalla, 1ª parte
1° Clarinetto soprano si/b di fila, 2ª parte
2° Flauto (con obbligo ottavino), 2ª parte
Saxofono soprano si/b, 2ª parte
1° Saxofono contralto mi/b, 2ª parte
3° Corno, 2ª parte
1° Flicorno contrabbasso si/b, 2ª parte
2° Trombone tenore, 3ª parte
Flicorno basso grave mi/b, 3ª parte.

Art. 2.

Ai concorsi potranno partecipare, oltre al personale già in servizio nella Banda e a quello del ruolo ordinario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per i quali si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3 — i militari delle altre forze armate dello Stato, in servizio o in congedo, ed i civili.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevabile ai sensi e nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni;

b) avere i requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In linea eccezionale si prescinde dai requisiti della statura e del celibato.

Art. 4.

I candidati dovranno far pervenire al Ministero dell'interno — Direzione generale della pubblica sicurezza — Divisione forze armate di polizia, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda in bollo da L. 200, in cui dichiarino:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) titolo di studio;

4) possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime.

I candidati, di età inferiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, anche le condanne per le quali vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

7) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego stesso;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni:

11) se siano dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, indicando, in tal caso, la carriera e la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita nonchè il numero e la data del rilascio del libretto ferroviario personale — concessione speciale;

12) il concorso cui si intende partecipare specificando lo strumento e la parte. In caso di partecipazione a più concorsi, dovranno essere presentate domande distinte, unica rimanendo la documentazione.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del Reparto.

I dipendenti dello Stato e delle altre forze armate sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4, 5, 6 e 8 e la loro firma sulle domande può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'Ufficio o dal comandante del Reparto da cui dipendono.

Art. 5.

Alla domanda potranno essere allegati tutti quei documenti attestanti i servizi prestati in altri complessi musicali, le nomine conseguite, i premi e diplomi ottenuti, valevoli a certificare l'idoneità e abilità professionale al posto per cui si concorre.

Art. 6.

La valutazione della capicità tecnico-artistica degli aspiranti al posto è devoluta alla Commissione di cui all'art. 2 del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, davanti alla quale i concorrenti ai posti vacanti nelle tre parti dovranno sostenere un esame consistente nelle seguenti prove:

a) esecuzione con lo strumento della parte messa a concorso di un pezzo scelto dal concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista con lo stesso strumento di un pezzo scelto dalla Commissione;

c) risposte ad interrogazioni inerenti alla tecnica del ripetuto strumento.

Il concorrente che in una delle prove riporti una valutazione inferiore a 14/20, sarà escluso dalla prova successiva.

Prima degli esami, i concorrenti saranno sottoposti a visita medica presso l'Ufficio medico centrale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero dell'interno — Direzione generale della pubblica sicurezza — Divisione forze armate di polizia, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione, oltre gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza della nomina, i sottonotati documenti in bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

3) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per i coniugati);

4) certificato di buona condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la residenza da almeno un anno;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) foglio di congedo militare o nulla osta delle autorità militari per i provenienti dalle altre forze armate dello Stato che sono tenuti a produrre anche copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare regolarmente aggiornata; per i civili, che non abbiano ancora ottemperato agli obblighi di leva, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) titolo di studio;

8) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà per i minori di anni 21.

I documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal produrre i documenti di cui sopra, limitandosi a presentare la sola domanda che, corredata dalla copia del foglio matricolare e dagli altri eventuali documenti di cui al precedente articolo 5, sarà trasmessa al Ministero a cura dei Comandi che li hanno in forza.

I vincitori del concorso per i posti vacanti nelle tre parti potranno essere nominati titolari della parte e confermati nel grado rivestito se già appartenenti alla Banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Se provenienti dalle altre forze armate dello Stato o da civili, sarà loro conferito il grado di guardia, dopo un periodo di mesi sei di esperimento ed in base al rapporto favorevole del maestro direttore, confermato dal comandante della Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza.

Coloro che, al termine del suddetto periodo di esperimento, non saranno riconosciuti idonei per la parte cui hanno concorso, se provenienti dai musicanti del Corpo, saranno restituiti alla parte ad essi affidata in precedenza; se provenienti dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno restituiti al servizio d'istituto; se provenienti dalle altre forze armate dello Stato, sia in servizio che in congedo, e da civili, saranno licenziati senza alcuna indennità nè trattamento di quiescenza.

Art. 8.

Per la concessione dei premi di ingaggio, della ferma, della rafferma e dei relativi premi valgono le norme generali di cui al regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda la disciplina, la cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza e quanto altro non previsto dal presente bando si applicano le norme del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, del regio decreto 20 novembre 1938, n. 2090, della legge 26 luglio 1961, n. 709 e della legge 26 luglio 1961, n. 710.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1962.

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1962
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 94.

(3374)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi nei vari ruoli della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione finanziaria per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, contenente le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 200/268/3.4.D del 28 gennaio 1961;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, sono indetti i seguenti concorsi per titoli nelle carriere del personale ausiliario dell'Amministrazione finanziaria ai fini del reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca:

1. Concorso per titoli a quindici posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

2. Concorso per titoli a un posto di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

3. Concorso per titoli a cinque posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari;

4. Concorso per titoli a quindici posti di commesso in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette;

5. Concorso per titoli a due posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle dogane Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

6. Concorso per titoli a cinque posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

I suddetti concorsi sono integrati da una prova pratica di scrittura sotto dettato in italiano ed in tedesco.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di V elementare).

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione ai concorsi, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto a 45 anni;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

8) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda una delle sedi (indicate all'art. 11) presso la quale desiderano sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono; sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovranno essere prodotte distinte domande.

Art. 5.

Presentazione dei titoli

I candidati hanno facoltà di produrre a corredo delle domande di ammissione ai concorsi qualsiasi titolo, diploma od attestato ufficiale che essi ritengano utile ai fini dei concorsi stessi.

Non si terrà conto dei documenti che perverranno dopo il termine indicato all'art. 4 anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 6.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma dell'art. 8.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

Le Commissioni giudicatrici che verranno nominate con successivo decreto ministeriale a termini del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, determinano i criteri di valutazione dei titoli, esprimono il giudizio sulla prova pratica di scrittura sotto dettato e formano le graduatorie di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 8.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati idonei che intendono far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 9 sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 10.

Art. 9.

Documentazione di rito
che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 8, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: titolo originale di studio o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, della licenza di V elementare.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, relasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risul-

tanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzati dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato penale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli transitori, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titoli di studio;

3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 8:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato penale;

4) certificato medico;

5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti.

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta da bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi di 1ª categoria per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 8;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 8, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 11.

Prova pratica di scrittura sotto dettato

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si effettuerà nelle sedi di Roma e Bolzano.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la prova pratica di scrittura sotto dettato sarà tenuta.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente o da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del-

l'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati dovranno essere muniti ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 12.

Graduatoria del concorso

Le graduatorie generali di merito dei candidati giudicati idonei saranno formate secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli e della prova pratica di scrittura sotto dettato.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successimente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Minisetro delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno dell'esenzione del periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1962
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 6. — BENNATI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi ROMA

Il sottoscritto . nato a (Provincia di .) il e residente in (Provincia di .) via chiede di essere ammesso al concorso a n. . posti di

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2)

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3), di non aver riportato condanne penali (4), di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di aver compiuto gli studi d'istruzione obbligatoria presso la scuola in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari di(5)

Il 19

Firma .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'utenticità della firma del sig. (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile: perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle FF AA. cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1861)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto ministeriale 26 aprile 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1962, n. 129, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte del consorso a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1961, alle parole « . avranno luogo nei giorni 2, 3 e 4 luglio 1962 in Roma ... » leggasi: « .. avranno luogo nei giorni 2, 3 e 4 luglio 1962 alle ore 8, in Roma ... ».

(3431)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1300, del 18 gennaio 1962, modificato con successivo decreto n. 1338, del 5 aprile 1962, con il quale è stato bandito il concorso ai posti di veterinario condotto dei comuni di Mogliano e Montecassiano, vacanti al 30 novembre 1961;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso, nominata con decreto n. 1300, del 23 febbraio 1962;

Preso atto della regolarità dei lavori svolti dalla Commissione medesima;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonché il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ai posti di veterinario condotto di cui alle premesse:

1.	Ciarlantini Adelmo	punti	66,346	su 100
2.	Palotta Pietro	»	65,000	»
3.	Renieri Vincenzo	»	61,958	»
4.	Innocenzi Giulio	»	61,413	»
5.	Mengoni Riccardo	»	61,210	»
6.	Gualdesi Gaetano	»	60,675	»
7.	Marrocchi Italo	»	60,652	»
8.	Marcorelli Giorgio	»	60,630	»
9.	Gentili Domenico	»	59,830	»
10.	Taccari Giuseppe	»	59,779	»
11.	Tambella Gildo	»	59,463	»
12.	Pierucci Costantino	»	57,425	»
13.	Tosi Oreste	»	56,952	»
14.	Morettini Bruno	»	55,915	»
15.	Monti Tarcisio	»	55,000	»
16.	Morresi Ennio	»	54,495	»
17.	Comodo Narciso	»	54,300	»
18.	Paganucci Nello	»	53,500	»
19.	Lupini Luigi	»	53,220	»
20.	Torcellini Eliano	»	52,291	»
21.	Galosi Ernesto	»	52,080	»
22.	Zacconi Gian Mario	»	51,885	»
23.	Giorgi Lorenzo	»	50,150	»
24.	Marchegiani Fiore	»	49,100	»
25.	Brizioli Gian Mario	»	48,975	»
26.	Emiliozzi Mauro	»	48,625	»
27.	Vagni Mario	»	48,500	»
28.	Marcelli Ado	»	47,383	»
29.	Macarri Vincenzo	»	46.990	»
30.	Zinci Antonio	»	45,000	»
31.	Grilli Cicilioni Paolo	»	44,500	»
32.	Scarpetta Dario	»	44,090	»
33.	Perica Adalberto	»	44,000	»
34.	Gattari Corrado	»	43,975	»
35.	Tonni Sergio	»	43,762	»
36.	De Juliis Albino, coniugato con 2 figli	»	43,500	»
37.	Pucci Giorgio, coniugato senza figli	punti	43,500	su 100
38.	Pecora Luigi	»	43,250	»
39.	Innocenzi Dante, coniugato	»	43,000	»
40.	Mecucci Umberto, celibe	»	43,000	»
41.	Travaglini Giancarlo	»	42,500	»
42.	Massimi Raffaele	»	42,000	»
43.	Ciri Innocenzo	»	41,500	»
44.	Mendolicchio Michele, coniugato con 3 figli	»	40,000	»
45.	Montali Rolando, coniugato senza figli	»	40,000	»
46.	Di Matteo Ernesto	»	39,825	»
47.	Montanari Mario	»	39,550	»
48.	Nittoli Carlo Alberto	»	39,450	»
49.	Segatori Amedeo	»	38,775	»
50.	Angelotti Giuseppe	»	38,500	»
51.	Lancia Vincenzo	»	38,000	»
52.	Giovanelli Cesare, nato nel 1931	»	37,500	»
53.	Cuicchi Cesare, nato nel 1935	»	37,500	»
54.	Bellucci Lino	»	36,637	»
55.	Geminiani Massimo	»	36,500	»
56.	Mariani Giovanni	»	35,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dello Ufficio del veterinario provinciale nonché dei due Comuni interessati.

Macerata, addì 6 giugno 1962

Il veterinario provinciale: MORGANTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1379, di data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ai posti di veterinario condotto dei comuni di Mogliano e Montecassiano, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;

Visto l'ordine di preferenza delle due sedi poste a concorso, indicato dai candidati nelle rispettive domande di ammissione;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonché il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la nota, in data odierna, con la quale il dott. Ciarlantini Adelmo, vincitore del concorso, ha rinunciato alla nomina;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicati:

1) Palotta Pietro: condotta unica di Montecassiano;
2) Renieri Vincenzo: condotta unica di Mogliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dello Ufficio del veterinario provinciale nonché dei due Comuni interessati.

Macerata, addì 6 giugno 1962

(3432) *Il veterinario provinciale:* MORGANTI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 270, in data 30 aprile 1961, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1960;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Reggio Emilia e delle Amministrazioni comunali interessate;
Visti l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'ex A.C.I.S.;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1960 è costituita come appresso:

Presidente:
Ridola dott. Ubaldo, vice prefetto.

Componenti:
Curli dott. Umberto, veterinario provinciale;
Gentile prof. Giuseppe, docente clinica medica veterinaria Università Bologna;
Bianchi prof. Edoardo, docente malattie infettive e polizia veterinaria;
Balestrazzi dott. Vittorio, veterinario condotto.

Segretario:
Pisana dott. Aldo consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio.

Reggio Emilia, addì 23 maggio 1962

Il veterinario provinciale: CURLI

(3340)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1962, n. 4638, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia e precisamente ai posti di ostetrica condotta dei comuni di Civitella del Tronto (1ª condotta), Crognaleto (condotta unica), Silvi (2ª condotta), Teramo (condotta unica);
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visti gli atti relativi ai lavori della citata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultate idonee:

1. De Laurentis Italia . . . . punti 52,794 su 100
2. Dionisi Ennia . . . . » 48,203 »
3. Mazzagatta Ilde . . . . . . » 47,218 »
4. Cavallari Maria Grazia . . . punti 46,705 su 100
5. Chiodi Elda » 46,546 »
6. Pompei Elisabetta . . » 45,970 »
7. Di Gaetano Giuseppina . . . » 45,536 »
8. Rapagnani Italia . . » 45,221 »
9. Verticelli Velia . . . » 45,054 »
10. Cannita Maria Giuditta . . . » 43,787 »
11. Massi Marina . . . » 43,560 »
12. D'Ovidio Sestina . . . . » 43,198 »
13. Liberato Adriana . . . . » 42,800 »
14. Addari Imelde . . . . » 42,666 »
15. Rosa Antonina . . . » 41,569 »
16. Verticelli Concetta . . . . » 41,375 »
17. Petruso Anna Maria . . » 41,366 »
18. Gasperini Franca . . . » 40,901 »
19. Bucciarelli Severina . . . » 40,621 »
20. Furia Anna Maria . » 40,468 »
21. De Dominicis Elisabetta . » 40,416 »
22. Croce Lavinia . » 40,318 »
23. Brandimarte Vera » 39,391 »
24. Di Luca Anna Giuseppina » 36,826 »
25. Checchi Haidjè » 36,363 »
26. Foglietta Maria » 36,210 »
27. Di Luca Pasquarosa » 35,788 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 1° giugno 1962

Il medico provinciale: DI MEGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 1780, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia di cui al bando 10 gennaio 1962, n. 4638, e precisamente ai posti di ostetrica condotta dei comuni di Civitella del Tronto (1ª condotta), Crognaleto (condotta unica), Silvi (2ª condotta), Teramo (condotta unica);
Viste le domande presentate dalle candidate nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso di cui in narrativa, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna di essa indicato:

De Laurentiis Italia: condotta ostetrica di Teramo (condotta unica);
Dionisi Ennia: condotta ostetrica di Crognaleto (condotta unica);
Mazzagatta Ilde: condotta ostetrica di Silvi (2ª condotta);
Chiodi Elda: condotta ostetrica di Civitella del Tronto (1ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 1° giugno 1962

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(3436)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.